GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — GIOVEDI' 11 MARZO — NUM. 58

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA

	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, avendo ricevuto partecipazione ufficiale della morte di S. A. il Principe ereditario Leopoldo d'Anhalt, ha ordinato un lutto di Corte di giorni sette a partire da ieri, 10 di questo mese.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto dell'11 ottobre 1885:

Ad uffiziale:

Boero cav. Evaristo, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreti delli 17 ottobre 1885:

A cavaliere:

Caillon Cesare, capitano di fanteria, collocato a riposo.

Rossi Domenico, capitano contabile in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreto delli 17 ottobre 1885:

Ad uffiziale:

Luvini cav. Giovanni, professore di 1ª classe all'Accademia militare, collocato a riposo.

Con decreti delli 22 ottobre 1885:

A cavaliere:

Muccis Emanuele, tenente di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Amoroso Francesco, tenente commissario, id. id.

Con decreti delli 28 e 30 ottobre 1885:

A commendatore:

Alasia cav. Guglielmo, colonnello di fanteria in disponibilità, collocato a riposo.

A cavaliere:

Cattro Giovanni, capo tecnico principale di artiglieria, collocato a riposo.

Urcinoli Alfonso, tenente di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3706** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Reale decreto del 28 agosto 1867, n. 3872, col quale furono istituite medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, destinate a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso;

Veduto il successivo decreto Reale dell'11 novembre 1884, n. 2773, col quale fu fatta facoltà di proporre « attestazioni di benemerenza » a favore di quelle persone i di cui titoli acquistati durante la invasione colerica di quell'anno non fossero stati tali da poter ottenere alcuna di dette medaglie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle ricompense stabilite col detto Reale decreto del 28 agosto 1867 è aggiunta la « attestazione di benemerenza. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3707** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto dell'11 novembre 1884, numero 2773, col quale fu istituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione per dar parere intorno alle proposte di ricompense a favore delle persone resesi benemerite della salute pubblica in occasione dell'invasione colerica di quell'anno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le disposizioni del detto decreto relative alla costituzione della menzionata Commissione sono estese all'anno 1885, perchè essa Commissione possa dar pasere intorno alle proposte di ricompensa a favore delle persone che si resero benemerite della salute pubblica durante l'ultima invasione colerica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3698** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Civenna per la sua separazione dalla sezione elettorale di Bellagio e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Civenna ha 72 elettori politici; che dista oltre 9 chilometri da Bellagio e che le non buone condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Civenna l'esercizio del diritto elettorale in Bellagio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Civenna è separato dalla sezione elettorale di Bellagio ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3702** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Dogliola per la sua separazione dalla sezione elettorale di Palmoli e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Dogliola ha 113 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Dogliola è separato dalla sezione elettorale di Palmoli ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3088** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 3 ottobre 1885 del Consiglio comunale di Varallo Sesia (Novara), con cui fra altro fu proposto un dazio comunale sopra alcuni generi di consumo locale, non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864 n. 1827, nè dal legislativo decreto del 28 giugno 1866 n. 3018;

Visto il Regio decreto del 30 marzo 1876 n. 3053, (Serie 2ª);

Visto il parere del 29 dicembre 1885 della Camera di Commercio ed Arti di Torino;

Visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge dell' 11 agosto 1870 n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Varallo Sesia è autorizzato ad esigere un dazio proprio di consumo su alcuni generi in conformità dell'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

TARIFFA.

Vetri molati e porcellana d'ogni genere e forma, il quintale lire 4.
Maioliche, il quintale lire 3.
Vetri non molati e manifatture di terra cotta di ogni qualità e forma, inverniciata o non, il quintale lire 1.
Bottiglie di terra cotta, il quintale lire 1.
Carta bianca e colorata, da disegno, da scrivere e da stampa eccettuata la carta bollata, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, il quintale lire 2.
Cartone e carta da involgere, il quintale lire 1.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: A. MAGLIANI.

Il Numero **3089** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 17 novembre 1885 del Consiglio comunale di Modena, con cui fra altro fu proposto il dazio comunale di lire 2 sopra ogni quintale di carta da stampa e di vasi vinari aperti, articoli di cosumo locale che non sono contemplati dalla legge del 3 luglio 1864 n. 1827, nè dal legislativo decreto del 28 giugno 1866 n. 3018;

Veduto il parere in data 18 dicembre 1885 della Camera di Commercio ed arti di Modena;

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Modena è autorizzato ad esigere un dazio di consumo di lire 2 al quintale sulla carta da stampa e sui vasi vinari aperti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero 3698 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 6 dicembre 1885 n. 3547 (Serie 3ª), per provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Sentiti i pareri del Comitato pei disegni delle navi, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze, della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri delle Finanze, della Marina e di Agricoltura Industria e Commercio, per l'esecuzione della legge in data 6 dicembre 1885 n. 3542 (Serie 3ª), pei provvedimenti a favore della Marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.

UMBERTO.

B. Brin.
A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Tajani.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sui provvedimenti per la Marina mercantile.*

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. Quando nel presente regolamento si cita la legge senza indicarne la data, s'intende quella del 6 dicembre 1885, numero 3547 (Serie 3ª), portante provvedimenti per la marina mercantile.

Navi e galleggianti.

Art. 2. Per gli effetti della legge sotto il titolo di *navi* si comprendono i bastimenti mercantili muniti di atto di nazionalità; tutti gli altri che navigano, sia lungo il litorale dello Stato, sia sui fiumi, canali o laghi, sono considerati galleggianti.

Stazza.

Art 3. Il tonnellaggio lordo e netto delle navi mercantili e dei galleggianti è quello determinato secondo le vigenti norme e risultanze dal certificato di stazza formato nei modi prescritti.

Verificazione della stazza.

Art. 4. La stazza delle navi mercantili e dei galleggianti che hanno diritto al compenso di costruzione, o al premio di navigazione, potrà essere verificata da un ufficiale governativo, il quale, riconoscendola regolare, apporrà analoga dichiarazione sui certificati di stazza.

Se la stazza non fosse regolare, l'ufficiale del Governo procederà ad una nuova misurazione della nave alla quale potrà assistere in contraddittorio il perito che l'aveva operata.

Delle eseguite verificazioni e ristazzature sarà riferito al Ministero della Marina.

Liquidazione del compenso e dei premi.

Art. 5. I compensi e i premi stabiliti dalla legge, saranno liquidati dal Ministero della Marina su proposta delle capitanerie di porto, e sentito, dove occorra, il parere del Consiglio superiore della marina mercantile, o del Comitato pei disegni delle navi, in base ai documenti prescritti dal presente regolamento.

Sindacato sui registri di classificazione nelle navi.

Il registro italiano per la classificazione delle navi, e quelli che saranno allo stesso pareggiati a sensi dell'articolo 1° della legge, dovranno sottoporre all'approvazione dei Ministeri della Marina e della Agricoltura, Industria e Commercio, il regolamento tecnico e tutte le deliberazioni, che venissero prese dai rispettivi Consigli generali d'amministrazione e da quelli direttivi.

Il Ministero della Marina potrà porre il suo *veto* sulla nomina degli ispettori e dei periti di detti registri.

Eserciterà questo diritto per mezzo delle Capitanerie di porto, alle quali i registri dovranno comunicare preventivamente una nota delle persone che intendessero nominare ai detti uffici.

Diritto di veto *per la nomina dei membri dei Consigli direttivi dei registri.*

Art. 7. Ai Ministeri della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio è pure riservato il diritto di *veto* per la nomina dei membri del Consiglio direttivo dei registri di classificazione, di cui nell'articolo precedente, compreso il direttore.

Ricorsi contro le decisioni dei registri.

Art 8. Contro le decisioni dei registri di classificazione indicati nell'articolo 6, e dei loro agenti, a riguardo di navi che possano aspirare ai benefizi della legge, gli interessati, i capitani di porto e i Regi consoli all'estero potranno ricorrere al Ministero della Marina, il quale giudicherà in modo definitivo, sentito il Comitato per il disegno delle navi.

CAPO II.
Sezione 1ª.
Compensi di costruzione.

Obbligo delle dichiarazioni.

Art. 9. Per concorrere al compenso di costruzione delle navi mercantili in ferro, in acciaio e in legno, dei galleggianti in ferro ed in acciaio e delle macchine e caldaie per le navi mercantili, al compenso per la riparazione delle caldaie delle navi stesse, e alla restituzione del dazio sui materiali impiegati nelle riparazioni delle navi in legno, in ferro e in acciaio, il costruttore o l'armatore, secondo i casi, dovrà, dentro il decennio dalla data dell'applicazione della legge, farne dichiarazione nell'ufficio circondariale di porto, se trattisi di luoghi compresi nella giurisdizione marittima, o nell'ufficio doganale competente negli altri casi, iniziarne ed intraprenderne effettivamente la costruzione durante lo stesso periodo.

Sotto la denominazione di costruttori si comprendono gli ingegneri navali e i costruttori navali di 1ª e 2ª classe, i maestri d'ascia autorizzati a tenore dell'articolo 31 del codice per la marina mercantile, gli ingegneri meccanici e i capi degli stabilimenti ed officine che costruiscono macchine e caldaie per uso della navigazione.

Dichiarazioni di costruzione di navi.

Art. 10. La dichiarazione per la costruzione delle navi mercantili deve contenere:

a) cognome, nome e paternità del costruttore;

b) luogo della costruzione;

c) dimensioni principali e tipo della nave;

d) natura della costruzione (se di ferro, d'acciaio o di legno);

e) registro presso il quale intende classificarla;

f) stabilimento in cui si costruiscono le macchine e le caldaie se trattasi di piroscafi (mod. 1 e 2).

Dichiarazioni di costruzione dei galleggianti.

Art. 11. La dichiarazione per la costruzione dei galleggianti in ferro od in acciaio conterrà soltanto le indicazioni di cui alle lettere *a, b, d,*

ed, ove ne sia il caso, quella di cui alla lettera f dell'articolo precedente (mod. 2).

Dichiarazioni di costruzione di macchine e caldaie.

Art. 12. La dichiarazione per la costruzione di macchine e caldaie ad uso della navigazione mercantile, deve contenere:

a) cognome, nome e paternità del costruttore e denominazione dello stabilimento che le costruisce;

b) luogo della costruzione;

c) denominazione del piroscafo o del galleggiante al quale sono destinate, e nome del suo costruttore;

d) forza indicata presunta delle macchine (modulo 3)

Dichiarazioni di riparazioni delle caldaie.

Art. 13. La dichiarazione per le riparazioni delle caldaie di costruzione nazionale per le navi mercantili indicherà il luogo, lo stabilimento o il costruttore incaricato dei lavori, il piroscafo o il galleggiante al quale le caldaie appartengono (mod. 4)

Dichiarazione per le riparazioni di navi.

Art. 14. La dichiarazione per le riparazioni delle navi in legno, ferro e acciaio deve indicare:

a) cognome, nome e paternità del costruttore, o della persona che eseguisce le riparazioni, e luogo dove sono fatte;

b) tipo, denominazione, nazionalità, compartimento marittimo di inscrizione e numero di matricola della nave o del galleggiante;

c) specie delle riparazioni, e se fatte allo scafo, alla macchina o alle caldaie (mod. 5).

Uso delle dichiarazioni.

Art. 15. Gli uffici che hanno ricevuto le dichiarazioni di cui negli articoli precedenti, le trascrivono in appositi registri (mod. 6, 7 e 8) numerandole per ordine progressivo e per anno, e poscia le trasmettono al Ministero della Marina per mezzo delle Capitanerie da cui dipendono, se trattisi di uffici circondariali di porto, per mezzo della Intendenza di finanza se trattasi di uffici doganali.

Vigilanza sulle costruzioni.

Art. 16. Le costruzioni e le riparazioni che danno diritto al compenso potranno essere sorvegliate da ufficiali governativi ai quali i costruttori dovranno agevolare con ogni mezzo il compimento del loro mandato.

Detti ufficiali si assicureranno principalmente che gli scafi delle navi siano costruiti secondo le norme stabilite per l'iscrizione alla prima classe dei registri nazionali, e che nessuna delle volute prescrizioni sia stata trascurata.

Relazioni degli ufficiali incaricati della sorveglianza sulle costruzioni.

Art. 17. Gli ufficiali, di cui nel precedente articolo, riferiranno sommariamente volta per volta al Ministero della Marina il risultato delle ispezioni da loro eseguite.

Disparità di giudizio fra gli agenti del registro e gli ufficiali governativi.

Art. 18. In caso di disparità di giudizio fra gli agenti del registro presso il quale la nave deve essere classificata e l'ufficiale del governo, la decisione spetta al Ministero della Marina, sentito il Comitato per il disegno delle navi.

Navi e galleggianti non classificati nel registro.

Art. 19. L'obbligo della iscrizione nella 1ª classe del registro di classificazione non si estende ai galleggianti ed alle navi di legno di portata non maggiore di 100 tonnellate nette e a quelle di ferro o acciaio non maggiori di 50.

Terrà luogo di questa classificazione un certificato dell'ufficiale governativo che ne comprovi le ottime condizioni.

Piroscafi costruiti in Italia muniti di macchine estere.

Art. 20. Il compenso di costruzione stabilito dall'art. 1 della legge è dovuto anche per gli scafi dei piroscafi mercantili costruiti in Italia ancorchè siano muniti di macchine e caldaie estere.

Determinazione della forza delle macchine.

Art. 21. La forza in cavalli indicati delle macchine motrici per navi mercantili verrà determinata per mezzo delle curve ricavate coll'indicatore Watt in una prova del bastimento in moto della durata di un'ora, senza interruzione. Il compenso sarà valutato sulla forza media in cavalli indicati che risulterà dai calcoli fatti sopra diversi diagrammi presi durante la prova. Il numero di questi diagrammi non dovrà essere minore di tre. Le macchine durante la prova dovranno agire a tutta forza con la pressione iniziale del vapore nelle caldaie stabilita nel certificato d'iscrizione della nave presso il registro nel quale è stata classificata.

Un agente del Governo assisterà a queste prove, si assicurerà della esattezza dei calcoli fatti e firmerà il processo verbale compilato secondo il modulo 9 annesso alla presente.

Nel caso che si tratti di macchine costruite in Italia per piroscafi mercantili esteri, e la prova per la determinazione della forza segua all'estero, il Governo si riserva la facoltà di farvi assistere un suo delegato a spese dei costruttori.

Determinazione del peso delle caldaie.

Art. 22. Per valutare il compenso sulle nuove caldaie per macchine motrici di navi mercantili, allorchè esse saranno ultimate nello stabilimento, ne verrà pesata almeno una con gli accessori in presenza dell'agente del Governo a ciò destinato, il quale rilascerà apposito certificato del peso parziale e totale da lui accertato.

Qualora nello stabilimento ove le caldaie sono state costruite manchino i mezzi per pesarle, l'agente del Governo ne calcolerà il peso in unione dei rappresentanti la ditta costruttrice.

Nel peso delle caldaie vanno compresi quelli degli accessorii, cioè: spranghe di graticola, robinetti misuratori, manometri, valvole di sicurezza, ecc., non che il peso dei fumaioli e delle casse a fumo.

Peso del metallo adoperato nelle operazioni.

Art. 23. Il compenso per le riparazioni delle caldaie di costruzione italiana, e la restituzione dei dazi per le riparazioni delle navi (scafi, macchine e caldaie estere), sarà valutato sul peso del metallo ricambiato; a tal uopo quando la riparazione è abbastanza inoltrata da poterne calcolare l'entità, il proprietario dello stabilimento in cui si eseguisce, o l'armatore della nave sulla quale si trovano le caldaie, ne darà avviso all'autorità governativa, che manderà uno dei suoi agenti per riconoscere l'estensione dei lavori e constatare il peso del metallo nuovo che vi verrà impiegato.

Il pagamento relativo sarà fatto sul certificato rilasciato da questo agente.

Documenti per la liquidazione del compenso per gli scafi.

Art. 24. Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione dello scafo sono necessari i seguenti documenti:

a) istanza della persona che ha diritto al compenso, nella quale sia indicata la Tesoreria presso cui deve essere fatto il pagamento;

b) progetto di liquidazione del compenso dovuto, formato dalla stessa persona, accertato e vidimato dalla capitaneria di porto (mod. 10);

c) certificato della capitaneria di porto e, nei luoghi fuori della giurisdizione marittima, dell'Intendenza di finanza (mod. 11);

d) certificato della capitaneria di porto o della Intendenza di finanza, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione;

e) copia del certificato di classificazione rilasciata dal competente ufficio di registro o autenticato dalla capitaneria di porto.

Per le navi e i galleggianti, di cui nell'art. 19, si produrranno i documenti segnati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, e il certificato dell'ufficiale governativo indicato nell'articolo stesso.

Documenti per la liquidazione del compenso per le macchine.

Art. 25. Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione delle macchine si richiedono i seguenti documenti:

a) istanza come alla lettera *a)* dell'articolo precedente;

b) progetto di liquidazione del compenso dovuto, formato dal richiedente, accertato e vidimato dalle capitanerie di porto (mod. 12);

c) certificato della capitaneria di porto e, pei luoghi fuori della giurisdizione marittima, della Intendenza di finanza che ha ricevuto la dichiarazione (mod. 13);

d) Certificato della Capitaneria di porto, o della Intendenza di finanza, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione:

e) Copia del processo verbale comprovante la forza indicata delle macchine, rilasciato a norma del precedente articolo 21.

Nel caso che la prova della forza della macchina segua all'estero, supplirà alla copia del verbale un certificato di un ingegnere navale, vidimato dall'uffizio delegato dal Governo, od in sua mancanza dal console.

Documenti per la liquidazione del compenso per caldaie.

Art 26. Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione e di riparazione di caldaie italiane si produrranno i seguenti documenti:

a) Istanza e progetto di liquidazione (mod. 14) come alle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente;

b) Certificato della Capitaneria di porto competente e, nei luoghi fuori la giurisdizione marittima, della Intendenza di finanza che ha ricevuto la dichiarazione (mod. 15);

c) Certificato della Capitaneria di porto, o della Intendenza di finanza, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione o la riparazione;

d) Certificato comprovante il peso delle caldaie, rilasciato dal direttore dello stabilimento, o dalla persona che le ha costrutte

Per le caldaie riparate questo certificato indicherà il peso del materiale impiegato nella riparazione

Il peso dovrà essere accertato da un ufficiale del Governo, che ne fa à apposita dichiarazione nel certificato di cui sopra;

e) Certificato della Capitaneria di porto o della Intendenza di finanza, indicante il piroscafo od il galleggiante sul quale le caldaie sono state poste.

Navi in corso di costruzione all'epoca in cui entrerà in vigore la legge.

Art 27. Le navi mercantili ed i galleggianti in corso di costruzione all'epoca in cui la legge entrerà in vigore, nonchè le macchine e caldaie di cui al precedente articolo 12, continueranno a godere fino al loro compimento del regime daziario di favore richiamato dall'articolo 5 della legge e del premio di costruzione per le navi a vela in legno stabilito dal decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Restituzione dei dazi sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi.

Art. 28. In attuazione delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge, e fino a che non sia regolata per decreto Reale la concessione dei compensi anche alle riparazioni delle navi in legno, in ferro e in acciaio, il dazio sui materiali in esse impiegati sarà restituito agli interessati dopo che ne sia stata accertata la quantità.

Per ottenere questa restituzione l'interessato dovrà farne apposita domanda alla Capitaneria di porto, e, nei luoghi posti fuori la giurisdizione marittima, alla Intendenza di finanza, indicando in essa anche la Tesoreria sulla quale deve eseguirsi il pagamento. A questa domanda unirà:

a) progetto di liquidazione (mod. 16);

b) certificato comprovante la qualità e la quantità dei materiali impiegati nelle riparazioni, rilasciato dal direttore dello stabilimento o dalla persona che lo eseguì.

La qualità e il peso dei materiali impiegati dovranno essere accertati da un ufficiale del Governo che ne farà apposita dichiarazione nel certificato di cui sopra;

c) certificato della Capitaneria di porto, e, pei luoghi fuori della giurisdizione marittima, dell'Intendenza di finanza, da cui risulti il giorno in cui ebbero principio i lavori e la loro durata, la nave alla quale furono fatti, la sua nazionalità, il compartimento d'inscrizione e il numero di matricola (mod. 17).

Annotazioni sulle matricole e sugli atti di nazionalità.

Art. 29. Sull'atto di nazionalità e sulla matricola dei piroscafi mercantili che hanno ottenuto il compenso di costruzione, sia per lo scafo, macchine e caldaie, sia per il solo scafo, sarà fatta la seguente annotazione:

« Il retrodescritto (o controscritto) piroscafo, avendo ottenuto il compenso di costruzione di cui nella legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (Serie 3ª), non può essere venduto a stranieri o governi esteri senza autorizzazione del Ministero della Marina, il quale potrà anche vietarne il noleggio all'estero, quando ciò sia richiesto dall'interesse dello Stato. »

SEZIONE 2ª.

Compenso speciale ai piroscafi adatti per fini militari.

Piroscafi adatti per fini militari.

Art. 30. Le condizioni alle quali devono soddisfare i piroscafi mercantili per aver diritto allo speciale compenso stabilito dall'art. 4 della legge sono quelle indicate negli articoli seguenti.

Condizioni relative allo scafo.

Art. 31. Lo scafo dovrà essere diviso in compartimenti stagni di tali dimensioni che, messo uno qualunque di essi in comunicazione col mare, il piroscafo continui a galleggiare con sicurezza. Questi compartimenti stagni termineranno al ponte della nave superiore al galleggiamento, ed in ogni caso si estenderanno non meno di metri 1 25 al di sopra della linea di galleggiamento in carico.

Essi saranno muniti di porte stagne, di facile chiusura, e secondo uno dei sistemi riconosciuti efficaci.

Condizioni relative alla velocità.

Art. 32. La velocità del piroscafo alla prova non dovrà essere inferiore a miglia 14 per ora. La parte delle macchine e caldaie che sporge al disopra del galleggiamento in carico e quella che, anche collocata al di sotto, vi si trova prossima, dovrà essere riparata dai proiettili per mezzo di carboniere, di una larghezza non minore di metri 1 50.

Condizioni relative alle carboniere.

Art. 33. Il piroscafo dovrà avere carboniere stabili e temporanee, capaci di contenere una quantità di carbone sufficiente a percorrere miglia 4000 colla velocità ridotta di miglia 10 per ora.

Piroscafi da costruirsi in Italia.

Art 34. Se i piroscafi di cui nei precedenti articoli sono costruiti nello Stato, l'accertamento delle condizioni relative allo scafo sarà fatto in occasione delle visite accennate nell'articolo 16.

In questo caso la dichiarazione di costruzione di cui all'articolo 10, capo II, dovrà indicare che il piroscafo è costruito per poter essere adoperato a fini militari nello intendimento di ottenere il maggior compenso di cui all'articolo 4 della legge.

Piroscafi acquistati all'estero.

Art. 35. Ove trattisi di piroscafi acquistati all'estero durante il decennio contemplato dalla legge, l'armatore ne chiederà la visita mediante apposita domanda alla capitaneria di porto d'inscrizione, indicando il porto dello Stato dove il piroscafo si trova e l'epoca in cui sarà in condizione da poter essere visitato.

Questa domanda sarà rassegnata al Ministero della Marina.

Accertamento delle condizioni di velocità.

Art. 36. Per accertare le condizioni di velocità il piroscafo dovrà eseguire una corsa di prova sopra una base misurata, alla quale prova assisterà un agente del governo.

A tal uopo gli armatori fanno in tempo debito le opportune comunicazioni alla capitaneria di porto di inscrizione, la quale ne informerà il Ministero della Marina.

Se si tratta di piroscafi acquistati all'estero, in questa occasione saranno calcolati anche la forza delle macchine in cavalli indicati, secondo le norme stabilite dall'articolo 21, ed il peso delle caldaie nei modi indicati dall'articolo 22.

Certificato degli agenti del governo.

Art. 37. Dei risultati delle visite e delle prove di cui negli articoli 34, 35, 36, gli agenti del governo faranno constare, mediante appositi certificati in doppio esemplare che saranno consegnati all'autorità marittima locale, la quale, muniti del suo visto, li farà pervenire, dove ne sia il caso, alla capitaneria di porto di inscrizione.

Il Ministero della Marina, sentito il comitato per i disegni delle navi al quale saranno trasmessi in comunicazione un esemplare dei certificati suddetti ed i piani dello scafo e delle macchine e caldaie, determinerà la misura del maggior compenso da accordarsi nei limiti fissati dalla legge.

Documenti per la liquidazione del compenso speciale ai piroscafi adatti per fini militari.

Art 38. La capitaneria di porto d'inscrizione del piroscafo, ricevuta copia della determinazione di cui all'articolo precedente, trasmetterà al Ministero della Marina:

a) Progetto di liquidazione fatto dall'armatore e vidimato dalla capitaneria (mod. 18);

b) Copia del certificato di classificazione del registro, autenticata dalla capitaneria;

c) Certificato della capitaneria dal quale risultino il tipo e denominazione del piroscafo, il numero e la data dell'atto di nazionalità, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, il cognome, nome e domicilio dell'armatore;

d) Copia della disposizione ministeriale che stabilisce il maggior compenso.

Caso di piroscafi costruiti in Italia.

Art. 39. Se la liquidazione del maggiore compenso, di cui nel precedente articolo, si faccia per un piroscafo costruito in Italia o contemporaneamente alla liquidazione del compenso di costruzione, basterà che ai documenti, di cui nell'articolo 24, sia unito soltanto il certificato di visita dell'agente del Governo contemplato nell'articolo 37.

CAPO III.

Premi pei trasporti di carbone.

Portata delle navi.

Art. 40. Per portata della nave, agli effetti di cui nell'articolo 8° della legge, si intende il tonnellaggio netto di registro di essa.

Dichiarazione del capitano.

Art. 41. Il capitano di una nave nazionale che approdi ad un porto dello Stato per sbarcarvi un carico di carbone, nei casi contemplati dall'articolo 8 della legge, deve produrre una dichiarazione all'autorità marittima nell'atto che si presenta per prendere pratica.

Questa dichiarazione indicherà:

a) il cognome e nome del capitano;

b) il cognome, nome e paternità dell'armatore, nonchè il luogo del suo domicilio;

c) il tipo e la stazza della nave; il numero e la data del suo atto di nazionalità; il compartimento di inscrizione ed il numero di matricola, il registro di classificazione e la classe;

d) la quantità di carbone esistente a bordo e quella che deve essere sbarcata in quel porto;

e) il cognome e nome dei ricevitori del carico.

La dichiarazione sarà fatta in doppio originale.

Documenti da prodursi dal capitano.

Art. 42. Il capitano, unitamente alla dichiarazione, di cui nel precedente articolo, consegna all'autorità marittima:

a) la fattura d'origine della miniera che ha provvisto il carbone, autenticata dall'agente consolare italiano del luogo d'imbarco, o copia di essa;

b) copia delle polizze di carico.

L'autorità marittima si accerta che le copie sono conformi agli originali e vi appone il suo visto.

Permesso per lo sbarco del carbone.

Art. 43. Il capitano non incomincerà lo sbarco del carbone senza il permesso dell'autorità marittima, la quale potrà, se lo creda, recarsi a bordo per fare le opportune verificazioni relative alla quantità del carico.

Assistenza dell'autorità marittima nello accertamento del peso del carbone.

Art. 44. Quando la consegna del carbone sia fatta previo lo accertamento del peso, l'autorità marittima può presenziare questa operazione.

Certificato doganale.

Art. 45. Compiuto interamente lo sbarco del carbone, il capitano ne dà avviso all'autorità marittima, presentando un certificato che comprovi la quantità del carbone sbarcato.

Documenti da prodursi dall'armatore per la liquidazione del premio.

Art. 46. Per ottenere la liquidazione e il pagamento dal premio pei trasporti di carbone, l'armatore deve produrre alla capitaneria presso cui è inscritta la nave:

a) Domanda, indicante anche il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

b) Copia del certificato di classificazione della nave, autenticata dalla capitaneria;

c) Progetto di liquidazione (mod. 19).

Trasmissione al Ministero dei documenti per la liquidazione del premio.

Art. 47. La dichiarazione del capitano, gli originali o le copie delle polizze di carico e delle fatture, ed il certificato doganale indicati negli articoli 41, 42 e 45 sono trasmessi dall'ufficio che li ha ricevuti alla Capitaneria di porto d'inscrizione della nave.

Essa, accertatane la regolarità, appone il visto sulla domanda dell'armatore, e rivolge al Ministero della Marina tutti i documenti per la liquidazione.

CAPO IV.

Premi di navigazione.

Che s'intende per mare Mediterraneo.

Art. 48. Quando nel presente capo parlasi di mare Mediterraneo s'intendono i mari di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, il mar Nero, il mare d'Azoff e la navigazione del Danubio.

Navi che hanno diritto al premio di navigazione.

Art. 49. Hanno diritto al premio di navigazione le navi mercantili che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 11 della legge, abbiano a bordo merci o passeggeri in quantità non minore di quella indicata nell'articolo seguente:

1° Allorchè arrivino in un porto dello Stato provenienti da porti non europei posti fuori del Mediterraneo;

2° Allorchè compiono viaggi fra diversi continenti, escluse le navigazioni nei mari di tutto il Mediterraneo.

Operazioni di commercio.

Art. 50. Per gli effetti di cui nell'articolo 13 della legge, non è considerata operazione di commercio l'imbarco alla partenza di merci in quantità minore del decimo, e di passeggieri in numero inferiore al ventesimo del tonnellaggio netto della nave.

Il divieto di sbarcare merci, stabilito dal primo capoverso del detto articolo 13, riguarda gli scali fatti dalla nave in partenza per completare il carico.

Per porto d'arrivo s'intende la destinazione definitiva con operazioni di commercio della nave, risultante dalle carte di bordo e dalla dichiarazione di armamento, e non gli scali fatti, sia pure con operazioni di commercio, nel continente di arrivo o sue isole. Il pagamento del premio sarà però calcolato sulla linea diretta marittima fra il porto di partenza e quello di estremo arrivo.

Sorveglianza sulla classificazione delle navi e verificazione della stazza.

Art. 51. Il Ministero della Marina potrà, in ogni tempo, sia nello Stato che all'estero, far accertare per mezzo dei suoi ufficiali la regolarità delle classificazioni concesse alle navi mercantili dai registri autorizzati.

Gli armatori e i capitani dovranno facilitare con ogni mezzo l'opera di detti ufficiali, i quali in questa occasione controlleranno anche la stazza delle navi, se già non venne precedentemente verificata da altri ufficiali del governo, ed apporranno analoga annotazione sui certificati relativi.

Sono applicabili a queste ispezioni le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Età delle navi.

Art. 52. L'età delle navi mercantili è determinata dalla data del varamento. Tutte le posteriori riparazioni, trasformazioni od allungamenti non modificano l'età come sopra determinata.

Per le navi costrutte all'estero, l'età quando non risulti dalle carte di bordo o da altri documenti ufficiali, dovrà essere accertata da un certificato del console italiano, nel cui distretto fu costruita la nave.

Definizione dei continenti.

Art. 53. Per gli effetti dell'art 10 della legge i continenti sono determinati come segue:

a) Continente europeo, che comprende l'Europa e le isole che geograficamente le appartengono;

b) Continente africano, che comprende l'Africa, le isole di Madera, Canarie, di Capo Verde, Ascensione, Sant'Elena, Madagascar, della Riunione, Maurizio e le altre che geograficamente le appartengono;

c) Continente asiatico, che comprende tutte le coste di terraferma dell'Asia, le isole del mar Rosso che geograficamente appartengono all'Asia, quelle del mar d'Arabia, mare d'Oman e Golfo Persico, le Maldive, Lakadive, quelle del golfo di Bengala, comprese Ceylan, Andaman e le Nicobare e tutte le altre dell'Oceano Indiano non comprese nel continente oceanico definito alla lettera *f* del presente articolo.

L'isola di Singapore e le isolette adiacenti, le isole del golfo di Siam, del golfo del Tonkino comprese Hai-nan, l'isola Formosa, le isole di Lieou-Khieou, quelle nel mar *Giallo* e nel mar *Bleu*, le isole dell'impero del Giappone, del mare del Giappone e del mare di Okhotsk e mare Bering;

d) Continente americano settentrionale che comprende tutta l'America dal polo nord fino all'istmo di Panama determinato dal canale, le isole Aleutine, la Groenlandia, l'arcipelago di Terranuova, le Bermude, le Lucaje o di Bahama, Cuba, Haiti o San Domingo, Giamaica, Porto Rico, Dominica, Martinica, Barbado, Trinità e tutte le altre delle grandi e piccole Antille, e quelle che geograficamente appartengono all'America settentrionale;

e) continente americano meridionale che comprende tutta l'America meridionale dall'istmo di Panama al capo Horn, l'arcipelago Galapagos, le isole Juan Fernandez, l'arcipelago di Chiloe, quello de'la Madre di Dio e della Terra del Fuoco, le isole Falkland o Malvine, le terre e isole australi e quelle che geograficamente appartengono all'America meridionale;

f) continente oceanico che comprende l'Australia, la Tasmania, le isole della Sonda, Sumatra, Giava, Borneo, le Celebes, le Filippine, la Nuova Guinea, la Nuova Caledonia, la Nuova Zelanda e tutte le isole sparse nell'Oceano Pacifico, che appartengono geograficamente all'Oceania.

Dichiarazione di armamento.

Art. 54. Per concorrere al premio di navigazione, l'armatore, o il capitano nei casi in cui dalle leggi commerciali è autorizzato a rappresentarlo, deve, all'armamento della nave, farne dichiarazione in triplice esemplare nell'ufficio del circondario marittimo in cui la nave è armata. La dichiarazione indicherà:

1° cognome, nome e domicilio dell'armatore;

2° tipo e denominazione della nave;

3° luogo e data di costruzione;

4° numero e data dell'atto di nazionalità;

5° stazza netta;

6° compartimento d'iscrizione e numero di matricola;

7° registro presso cui la nave è classificata, data e numero del relativo certificato, e classificazione ottenuta;

8° porto di destinazione;

9° qualità e quantità del carico;

10° cognome, nome e domicilio del capitano;

11° numero delle persone d'equipaggio.

Se l'armamento avviene all'estero, la dichiarazione è fatta nell'ufficio del Regio console (mod. 20).

Uso della dichiarazione d'armamento.

Art. 55. La dichiarazione è verificata e trascritta sopra apposito registro dell'ufficio che l'ha ricevuta, il quale appone su di essa opportuna annotazione e, dopo la spedizione della nave, la completa segnandovi a tergo la data della partenza ed il luogo di destinazione.

Di questa dichiarazione un esemplare vien consegnato all'armatore, uno trasmesso al Ministero della Marina e il terzo alla Capitaneria dov'è inscritta la nave.

Se l'armamento avviene all'estero, la dichiarazione per la Capitaneria è spedita al Ministero (modello 21).

Annotazioni in matricola e sull'atto di nazionalità.

Art. 56. Sull'atto di nazionalità e sulla matricola dei piroscafi per i quali è stata fatta la dichiarazione di cui negli articoli precedenti, sarà apposta la seguente annotazione:

Il { retroscritto / controscritto } piroscafo, essendo stato armato per concorrere al premio di navigazione, non può esser venduto a stranieri od a governi esteri senza l'autorizzazione del Ministero della Marina, il quale potrà anche vietarne il noleggio all'estero, quando ciò sia richiesto dall'interesse dello Stato.

Libro dei viaggi.

Art. 57. Fatta la dichiarazione di cui all'articolo 54, la nave sarà dallo stesso ufficio munita di un libro del modello stabilito, detto *Libro dei viaggi* (mod. 22).

Ciascuna pagina di questo libro si compone di una matrice e di tre estratti perfettamente uguali.

Tutte le indicazioni che si appongono sulla matrice devono essere letteralmente trascritte sui tre estratti.

Consegna del libro dei viaggi al capitano.

Art. 58. Sul libro, di cui al precedente articolo, l'ufficio che lo rilascia appone le indicazioni relative alla nave, al luogo di destinazione ed alle operazioni compiute nel porto di partenza, e dopo averlo firmato e bollato lo consegna al capitano.

Uso degli estratti del libro dei viaggi.

Art. 59. Entro 24 ore dall'arrivo, il capitano presenta il libro alla autorità marittima o consolare, la quale, riconosciuta l'identità della nave dall'esame delle carte di bordo, nota su di esso la data dell'arrivo e, successivamente, le operazioni fatte dal bastimento.

Stacca poi i tre estratti e ne trasmette subito uno al Ministero della Marina, uno ne consegna al capitano e conserva il terzo nel suo archivio.

Quando la nave riparte, l'autorità suddetta inscrive sul foglio successivo del libro le indicazioni relative al nuovo viaggio, analogamente a quanto è stabilito dall'articolo 58.

Luoghi dove non risieda autorità consolare.

Art. 60. Se la nave arriva in un porto in cui non risieda autorità consolare, il capitano si fa rilasciare un apposito certificato dall'autorità marittima o doganale del luogo, e nel primo porto di approdo lo presenta all'autorità marittima o consolare italiana, che gliene rilascia copia autentica, ed in base ad essa procede alle opportune annotazioni nel libro dei viaggi, indicandovi la data, il luogo e l'autorità che ha rilasciato il certificato.

Se il capitano non possa ottenere il certificato suddetto, vi supplirà con una dichiarazione da lui fatta davanti all'autorità consolare, o marittima, italiana di cui sopra, confermata sotto giuramento dell'equipaggio.

Approdi in avaria.

Art. 61. Se la nave approda ad un porto in avaria, l'autorità marittima o consolare ne fa un breve cenno sul libro dei viaggi a tergo della pagina relativa, e, prima della partenza, si accerta che il bastimento, per le subite riparazioni, abbia ottenuto una classificazione che non lo escluda dal premio.

Di questo accertamento fa constare sul libro dei viaggi dopo l'annotazione di avaria.

Documenti da ritirarsi al compimento del viaggio.

Art. 62. Compiuto il viaggio o ritornata la nave in un porto del Regno, l'autorità marittima o consolare trasmette alla capitaneria di porto, presso cui è inscritta la nave, il libro dei viaggi, l'estratto del giornale nautico (libri 1° e 3°), relativo alla navigazione per la quale si domanda il premio, ed un estratto del ruolo d'equipaggio relativo alle vidimazioni. Questi estratti saranno fatti a cura della parte interessata, verificati ed autenticati dall'autorità marittima o consolare.

Occorrendo spese di trasporto, esse sono a carico dell'armatore.

Documenti da prodursi per la liquidazione dei prezzi.

Art. 63. L'armatore, per ottenere la liquidazione del premio di navigazione, deve farne apposita domanda, indicando il luogo del pagamento, e produrre i seguenti documenti:

a) progetto di liquidazione (mod. 23);

b) estratti del registro dei viaggi;

c) copia del certificato di classificazione della nave, autenticata dalla Capitaneria;

d) certificato della capitaneria dal quale risultino il tipo e la denominazione della nave, la data del varamento, la data della nazionalizzazione, il numero di matricola ed il tonnellaggio netto (modello 24).

Se l'armatore è assente, la domanda potrà esser fatta dal suo rappresentante, al quale però non sarà eseguito il pagamento se non produca una legale procura.

Verificazione dei documenti e trasmissione al Ministero.

Art. 64. La Capitaneria di porto verifica la regolarità dei documenti prodotti, appone il visto sulla domanda accertando l'identità dell'armatore e rivolge il tutto al Ministero della Marina, aggiungendovi:

a) il libro dei viaggi;

b) l'estratto del giornale nautico (libri 1° e 3°);

c) l'estratto del ruolo d'equipaggio relativo alle vidimazioni.

Acconto sui premi.

Art. 65. Quando il viaggio si protragga oltre i sei mesi, l'armatore può chiedere degli acconti fino alla concorrenza dei quattro quinti dei premi ai quali avrebbe diritto per la parte di viaggio già fatta. L'ultimo quinto sarà pagato all'epoca della liquidazione definitiva.

Questa facoltà cessa dopo due anni dall'armamento della nave.

Pagamento degli acconti.

Art. 66. Per il pagamento degli acconti si richiedono soltanto i documenti indicati all'articolo 63 i quali verranno trasmessi al Ministero della Marina secondo le norme dell'articolo 64, senza corredarli degli altri documenti in questo stesso articolo citati.

Navi naufragate.

Art. 67. In caso di naufragio, il premio è dovuto fino al luogo in cui avvenne.

Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza fra il porto di partenza e quello di destinazione della nave, e su tale base sarà liquidato il premio.

Navi in corso di viaggio all'epoca dell'entrata in vigore della legge.

Art. 68. Per le navi in corso di viaggio il premio decorre dal giorno in cui entrerà in vigore la legge, purchè si trovino nelle condizioni da essa prescritte. In questo caso la distanza fra l'ultimo porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quanti sono i giorni impiegati dalla nave a compiere l'intiera traversata (compreso il giorno di partenza ed escluso quello di arrivo), ed il cammino utile per il premio sarà proporzionato al numero dei giorni di navigazione fatta dopo l'entrata in vigore della legge.

Per la liquidazione di questo premio saranno prodotti:

a) un estratto del giornale nautico relativo al giorno dell'ultima partenza e a quello dell'arrivo;

b) un certificato dell'autorità marittima o consolare comprovante il viaggio compiuto, le operazioni di commercio fatte all'arrivo e le altre indicazioni, di cui all'art. 63, lettera *d*;

c) copia del certificato di classificazione autenticata dall'autorità suddetta.

Dei documenti indicati alle lettere *a* e *b*, l'autorità marittima o consolare farà l'uso di cui all'art. 59 per gli estratti del libro dei viaggi.

Navi che in corso di viaggio cessano di aver diritto al premio o per la scadenza della legge o per compimento d'età.

Art. 69. Il premio alle navi che si troveranno in corso di viaggio quando raggiungano il limite massimo di età consentito dall'art. 11 della legge, o quando la legge cesserà d'aver vigore, sarà liquidato analogamente a quanto è stabilito nell'articolo precedente.

La liquidazione sarà fatta in base ai documenti prescritti dagli articoli 63 e 64 del presente regolamento.

Prontuario e computo delle distanze.

Art. 70. Le distanze fra il punto di partenza e quello di arrivo, misurate secondo la linea diretta marittima, saranno desunte da apposito prontuario approvato dal Ministro della Marina.

Nel liquidare il premio, le distanze saranno calcolate di cento in cento miglia.

Le rimanenti si computeranno per 100 se maggiori di 50; in caso diverso non se ne terrà conto.

CAPO V.

Tasse e diritti marittimi diversi.

SEZIONE 1ª.

Disposizioni generali.

Ordini d'introito e bollette di pagamento.

Art. 71. La tassa d'ancoraggio e gli altri diritti marittimi, stabiliti dalla legge, sono riscossi dai ricevitori della dogana sulla presentazione di ordini d'introito rilasciati dai funzionari di porto locali.

Questi ordini d'introito saranno staccati da un registro a matrice del modello stabilito (mod. 25), numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina per cura della capitaneria di porto.

I registri sono divisi in serie, la cui numerazione è fatta dal Ministero della Marina.

Di qualunque tassa o diritto pagato in forza della legge, il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante apposita bolletta di pagamento del modello stabilito (mod. 26).

Indicazioni da apporsi sull'ordine d'introito.

Art. 72. L'ordine d'introito indicherà la persona dalla quale è dovuta la tassa, l'oggetto e il montare di essa, il tempo per il quale è valevole, l'articolo di legge relativo e tutte le altre notizie necessarie per ben determinare la tassa.

L'ordine d'introito potrà comprendere più tasse, purchè dovute dalla stessa persona.

Indicazioni da apporsi sulle bollette di pagamento.

Art. 73. La bolletta indica l'ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine d'introito e tutte le notizie in esso contenute.

Uso dell'ordine d'introito e della bolletta di pagamento.

Art. 74. L'ordine d'introito, dopo rilasciata la bolletta di pagamento, viene contraffisso alla matrice di questa.

La bolletta è presentata all'ufficio che ha emesso l'ordine, e, dopo registrata nel modo indicato nell'articolo seguente, si consegna all'interessato.

Registrazione delle tasse imposte e pagate.

Art. 75. In ogni ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello stabilito (mod. 27).

In questo registro si dovranno giornalmente trascrivere gli ordini d'introito, la specie e il montare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonchè il numero e la data della relativa bolletta.

Di questa registrazione il funzionario di porto fa constare sulla bolletta.

Controllo mensile delle esazioni.

Art. 76. Alla fine di ogni mese l'ufficio di porto comunica a quello di dogana un riepilogo del suo registro relativo alle esazioni del mese, distinguendo le diverse partite, nello stesso modo come sono divise nel registro.

La dogana verifica se questo riepilogo corrisponda in tutto ai risultati dei suoi registri, e ne informa quello di porto.

In caso di discrepanza, i due uffici procederanno d'accordo alle opportune verificazioni.

Responsabilità di funzionari nella riscossione e prescrizione delle differenze provenienti da errore.

Art. 77. Gli impiegati di porto sono responsabili dell'esatta imposizione delle tasse; quelli della dogana dell'esatta riscossione.

Il contribuente ed il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione o da erronea applicazione delle tasse indicate nella legge, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato imputabile della mancata ed incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale Intendenza di finanza senza che occorrano domande degli interessati.

Obbligo della presentazione delle bollette di pagamento per ottenere il permesso di partenza della dogana.

Art. 78. L'autorità doganale non rilascierà ai bastimenti il permesso di partenza, se non le saranno presentate le bollette di pagamento dei diritti marittimi, in tutti i casi in cui questi sono dovuti, *debitamente* registrate nei modi sopra stabiliti.

Stazza netta per la imposizione delle tasse.

Art. 79. Il tonnellaggio netto delle navi è desunto dalle carte di bordo di cui sono provviste, purchè il metodo di stazzatura in uso nel paese a cui la nave appartiene sia riconosciuto eguale, od equivalente a quello in vigore nello Stato

In caso diverso il tonnellaggio netto sarà determinato secondo le vigenti norme, o secondo gli speciali accordi internazionali.

SEZIONE 2ª.

Tassa d'ancoraggio.

Navi provenienti da porti esteri fuori del Mediterraneo con scali nel Mediterraneo.

Art. 80. Le navi a vapore e a vela nazionali e le estere equiparate alle nazionali, le quali approdino, per operazioni di commercio, ad un porto dello Stato provenienti da porti esteri fuori del Mediterraneo, pagano la tassa d'ancoraggio stabilita dall'articolo 16 della legge, quantunque abbiano fatto scalo in un porto estero del Mediterraneo, purchè abbiano ancora a bordo tutto o parte del carico, o dei passeggieri imbarcati nel porto di originaria provenienza.

Pagano invece la tassa, di cui all'articolo 17 della legge stessa, se arrivino soltanto con merci, o passeggieri imbarcati nei porti di scalo del Mediterraneo.

Provenienza dalle colonie o dall'estero con scalo nelle colonie.

Art. 81. Le provenienze dalle colonie italiane, dichiarate tali per legge, sono considerate come provenienze dallo Stato.

Tuttavia le navi, che partendo da un porto estero facciano scalo nelle colonie, al loro arrivo nello Stato pagheranno la tassa d'ancoraggio stabilita dagli articoli 16 e 22 della legge, a meno che non l'abbiano già pagata nelle colonie e non sia trascorso il periodo di validità fissato dalla legge.

Tempo passato dalle navi in quarantena.

Art. 82. Nel cómputo del periodo per la validità della tassa, di cui negli articoli 18 e 21 della legge, non si terrà conto del tempo passato dalla nave in un porto dello Stato in quarantena d'osservazione o di rigore.

Operazioni che non fanno luogo alla imposizione della tassa d'ancoraggio.

Art. 83. Non sono considerate operazioni di commercio:

a) lo sbarco del rame o del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purchè lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;

b) lo sbarco di una parte del carico venduto per ordine dell'autorità giudiziaria, in conseguenza di avarie;

c) l'imbarco o lo sbarco di fusti vuoti, quando debbano servire, od abbiano servito, per prendere, o lasciare, un carico in un porto dello Stato;

d) l'imbarco e lo sbarco di operai trasportati sopra una nave che deve immettersi in bacino, quando questi operai siano esclusivamente destinati ai lavori di riparazione e di manutenzione di essa;

e) l'imbarco e lo sbarco di stivatori occorrenti per caricare la nave, ancorchè avvengano in porti diversi, purchè il trasporto sia eseguito dalla nave stessa;

f) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati sulla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;

g) l'imbarco o lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, sull'invito delle autorità marittime o consolari;

h) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare sull'invito delle autorità marittime o consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggieri.

Certificato per comprovare l'approdo per forza maggiore.

Art. 84. L'approdo per forza maggiore ad un porto estero, per gli effetti di cui negli articoli 18 e 19 della legge, deve constare da una dichiarazione dell'agente consolare italiano, ed in mancanza di questo, dell'autorità estera competente al rilascio di queste dichiarazioni.

Il certificato dovrà inoltre accertare che la nave non abbia eseguito alcuna operazione di commercio.

Imbarco di merci prima del varamento della nave.

Art. 85. L'imbarco di merci e passeggieri eseguito prima del varamento della nave costituisce operazione di commercio

Termini per il pagamento della tassa d'ancoraggio.

Art. 86. La tassa d'ancoraggio sarà pagata prima della partenza della nave, ma non più tardi di un mese dalla data dell'approdo.

Nave che trasborda il carico sopra un'altra in conseguenza di accertata avaria.

Art. 87. Se una nave approdi in conseguenza di accertata avaria ad un porto dello Stato, e dopo aver depositato le merci a terra, e a bordo di altra, ed eseguite le riparazioni occorrenti, riprenda il suo carico, non va per questa operazione soggetta alla tassa, quantunque le riparazioni siano state eseguite in un porto diverso, sia nazionale che estero.

Se il carico non viene ripreso dalla stessa nave, la tassa d'ancoraggio è pagata da quella che lo imbarca per portarlo a destinazione, a meno che non sia ancora valevole la tassa da essa precedentemente pagata.

Questo trattamento non cambia se le due navi appartengono allo stesso proprietario.

Trasbordo del carico da una nave sopra un'altra, che lo porta in altro porto dello Stato.

Art. 88. La nave, che rimbarchi di trasbordo da un'altra nave tutto od una parte di carico destinato per lo Stato, è tenuta, per questa operazione al pagamento della tassa, a meno che non sia ancora valevole quella da essa precedentemente pagata.

Tassa pagata in base dell'articolo 22 della legge. Sua durata

Art. 89. Le navi di cui all'articolo 22 della legge possono contemporaneamente sbarcare ed imbarcare merci e passeggieri, pagando per le prime la tassa stabilita, e pei passeggieri il diritto di lire 10 ciascuno.

La tassa pagata è valevole soltanto per l'approdo per il quale fu imposta, salvo l'eccezione di cui nell'articolo seguente.

Navi che, dopo aver pagato la tassa in base all'articolo 22 della legge, si recano in altri porti dello Stato e vi compiono operazioni di commercio.

Art. 90. Le navi a vapore e a vela, che, dopo aver pagato in un porto dello Stato la tassa nei limiti stabiliti dall'articolo 22 della legge, approdino ad altro porto dello Stato e vi compiano operazioni di commercio, qualunque ne sia l'entità, pagheranno l'intera tassa sotto deduzione di quella già pagata nel primo porto d'approdo.

La tassa così pagata, in due rate parziali, equivale a quella stabilita dagli articoli 16 e 17 della legge e il periodo della sua validità decorre dalla data dello approdo al porto, in cui venne imposta la prima tassa parziale.

Piroscafi che, dopo aver pagato la tassa in base all'articolo 22 della legge, si recano all'estero e ritornano nello Stato per operazioni di commercio.

Art. 91. Il trattamento, di cui nel precedente articolo, è applicabile ai piroscafi anche nel caso che, dopo aver pagata la prima tassa parziale, si rechino all'estero e ritornino nello stesso porto o in altro dello Stato, purchè non siano trascorsi 30 giorni dalla data dell'approdo precedente.

Documenti per l'applicazione dell'articolo 22 della legge.

Art. 92 Per ottenere la riduzione della tassa stabilita nel 1° e nel 2° periodo dell'articolo 22 della legge, il capitano dovrà presentare all'ufficio di porto un certificato della dogana, che indichi il numero delle tonnellate di merci effettivamente imbarcate o sbarcate.

Dichiarazione del capitano per pagare la tassa in ragione del numero dei passeggeri sbarcati.

Art. 93. Il capitano di una nave, che intenda pagare la tassa, di cui nel penultimo alinea dell'articolo 22 della legge, dove, al suo arrivo, presentare all'autorità marittima il registro od un elenco dei passeggeri che tiene a bordo, ed una nota di quelli che devono essere sbarcati.

Se, posteriormente alla presentazione della nota suddetta, venisse a sbarcare qualche altro passeggiere, il capitano produrrà una nota suppletiva.

Analogamente, prima della partenza, presenterà una nota dei passeggeri imbarcati.

Se trattisi di bastimenti esteri, il capitano dovrà anche produrre una dichiarazione del console della propria nazione indicante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati.

Accertamenti in caso di sbarco di passeggeri, dichiarato per malattia.

Art. 94. Se all'approdo di una nave venissero sbarcati passeggeri con dichiarazione che lo sbarco avviene per causa di malattie, l'autorità marittima potrà farli visitare dal medico di porto.

Qualora, dalla visita, non risultasse accertata la malattia per alcuni di essi, la nave sarà sottoposta al pagamento della tassa relativa.

Piroscafi nazionalizzati che navigano con licenza: pagano la tassa di ancoraggio.

Art. 95. I piroscafi muniti di atto di nazionalità che navigano con licenza al piccolo traffico, nei limiti indicati all'art. 911 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, pagheranno la tassa di ancoraggio prescritta agli articoli 19 e 21 della legge.

La licenza pei detti piroscafi sarà quella indicata nell'art. 30 lettera *b* della legge.

Navi che fanno operazioni di commercio dopo scorso il periodo di validità della tassa pagata.

Art 96 Le navi a vapore o a vela, nazionali ed estere, che, dopo il periodo di validità della tassa pagata di cui agli articoli 18, 20 e

21 della legge, o dopo il varo, fanno operazioni di commercio nei porti, rade e spiagge dello Stato, pagano la tassa di ancoraggio stabilita per le provenienze dai porti ai quali sono dirette.

Navi di rilascio che si trattengono in porto inoltre i 15 giorni.

Art. 97. Le navi a vapore e a vela, nazionali ed estere, approdate di rilascio forzato o volontario ad un porto, rada o spiaggia dello Stato, scorso il tempo indicato all'art. 24, lettera *d* della legge, pagano la tassa di ancoraggio nella proporzione stabilita dall'art. 22 della legge stessa, con decorrenza dal sedicesimo giorno dal loro arrivo, purchè non facciano operazioni di commercio o queste non eccedano i limiti stabiliti dal succitato art. 22.

Navi che hanno pagata la tassa annuale in base agli articoli 17 e 21 della legge e che esercitano il cabotaggio.

Art. 98. Le navi a vapore e a vela nazionali, che hanno pagato la tassa annuale di ancoraggio indicata agli articoli 17, alinea, e 21, alinea, della legge, possono, per tutto il tempo dell'abbuonamento, esercitare anche il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza ulteriore pagamento di tassa.

Eguale facoltà avranno le navi a vapore e a vela di bandiera estera ammesse dai trattati all'esercizio del cabotaggio nello Stato.

Navi abbuonate per la navigazione di cabotaggio che partono per l'estero.

Art. 99. Le navi a vapore e a vela addette alla navigazione fra i porti le rade e le spiagge dello Stato, indicate negli articoli 19 e 20 della legge, e che hanno pagata la tassa annuale, se durante l'abbuonamento imprendono viaggi all'estero, devono al loro ritorno nello Stato pagare la tassa d'ancoraggio stabilita per le provenienze estere dagli articoli 16 e 17 della legge.

Il tempo impiegato nella navigazione all'estero non può essere detratto dal periodo di validità dell'abbuonamento.

SEZIONE 3ª

Diritti marittimi diversi.

Patente di sanità.

Art. 100. La patente di sanità è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere e per le barche da pesca e da diporto, che partono da un porto dello Stato dirette all'estero.

La patente è emessa dall'autorità marittima del luogo in cui la nave comincierà ad imbarcare merci per l'estero.

Gli uffici di porto nei luoghi dove la nave completa il carico vi appongono il visto.

Alle navi da guerra la patente è rilasciata gratuitamente.

Art. 101. Alle navi da guerra di tutte le nazioni la patente sanitaria è rilasciata gratuitamente.

Galleggianti che devono munirsi di licenza.

Art. 102. I galleggianti, ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 della legge, sono quelli che, per la natura del servizio a cui sono addetti devono frequentemente portarsi da un punto all'altro del porto.

I galleggianti ad uso di magazzini di carbone od altro, di clubs, chiese, ecc., che occupano permanentemente lo stesso spazio acqueo loro assegnato dall'autorità marittima non appartengono a questa categoria e sono soggetti a trattamento speciale.

Indicazioni da inscriversi sulle licenze.

Art. 103. Le licenze di cui all'articolo 30 della legge saranno rilasciate dall'autorità marittima prima che i galleggianti entrino in esercizio.

Esse indicheranno il numero e la stazza dei galleggianti, l'uso a cui sono destinati, il nome dei proprietari e dei conduttori, ecc.

Visto da apporsi sulle licenze annuali.

Art. 104. Nel primo trimestre di ogni anno l'autorità marittima, in luogo di rinnovare le licenze annuali, potrà apporre un visto su quelle che trovinsi ancora in buono stato. Questo visto indicherà il numero e la data della bolletta di pagamento e l'anno per il quale è valevole il diritto pagato.

Piccoli bastimenti che navigano con licenza.

Art. 105. I piccoli bastimenti a vela autorizzati, in base all'articolo 911 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, ad esercitare il traffico coi compartimenti limitrofi sono esenti dalle tasse di ancoraggio e pagheranno per la licenza annuale della quale sono provvisti la tassa indicata nell'articolo 30 della legge, lettere *d*, *e*, *f*, secondo la rispettiva portata.

Piroscafi non nazionalizzati che navigano con licenza.

Art. 106. I piccoli piroscafi non nazionalizzati addetti al trasporto di passeggieri e di merci nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato pagheranno per la licenza di esercizio, di cui devono essere muniti, il diritto di lire 30 all'anno, stabilito per le barche a vapore dall'articolo 30, lettera *f*, della legge.

Piroscafi rimorchiatori che fanno altre operazioni di commercio.

Art. 107. I piroscafi con coperta che esercitano promiscuamente il rimorchio e il trasporto di merci e di passeggieri pagano le tasse stabilite per ciascun esercizio, cioè: per le operazioni di commercio la tassa d'ancoraggio indicata agli articoli 16, 19 e 21 della legge, secondo i casi, e per il rimorchio quella indicata all'articolo 23.

Rimorchiatori senza coperta.

Art. 108. I rimorchiatori senza coperta pagano il diritto di licenza stabilito all'articolo 30, lettera *f*, della legge.

Galleggianti non specialmente contemplati nell'articolo 30 della legge.

Art. 109. Agli effetti di cui nell'articolo 30 della legge le pirodraghe e le bette, portafango, per la escavazione dei porti, saranno pareggiate per il diritto di licenza:

a) Le pirodraghe ai pontoni con macchina a vapore di cui alla lettera *g*;

b) Le bette, portafango, alle chiatte e barconi di cui alle lettere *d*, *e*, *f*, secondo la portata rispettiva;

c) I rimorchiatori, barche a vapore, ai galleggianti contemplati agli articoli 23 e 30, lettera *f*, della legge.

Il diritto di licenza sarà pagato anche se i suddetti galleggianti siano di proprietà dello Stato, purchè ceduti in uso delle imprese di escavazione.

Il diritto di lire 10 per la licenza delle barche da diporto non sarà soggetto a variazione, qualunque sia il motore del galleggiante.

Gozzi da carico.

Art. 110. Per gli effetti di cui nella lettera *c* dell'articolo 30 della legge, sono considerati gozzi da carico quelli che non eccedono le 5 tonnellate di stazza.

Se abbiano una portata maggiore, sono considerati piatte.

Diritto per le visite mediche alle navi.

Art. 111. Il diritto per le visite mediche alle navi, nei limiti stabiliti dall'articolo 35 della legge, sarà regolato dal Ministero della Marina, su proposta motivata dalle Capitanerie di porto, tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi in cui sono fatte e delle consuetudini locali.

Onorario da corrispondersi ai medici per le visite delle navi.

Art. 112. L'onorario per le visite delle navi nei luoghi in cui non risiedono medici di porto sarà eguale al diritto pagato dalla nave per lo stesso oggetto.

Tuttavia se, per ragione di distanza, od altro, l'onorario come sopra determinato fosse in qualche località riconosciuto insufficiente, il Ministero della Marina, sulla proposta della Capitaneria di porto, potrà concedere ai medici una indennità di trasferta.

Diritto per guardiani sanitari.

Art. 113. Per ogni guardiano imbarcato sulle navi in quarantena, od impiegato nella sorveglianza delle navi in istato di riserva, anche volontaria, e per ogni giorno, sebbene non compiuto, di permanenza a bordo, o di sorveglianza, i capitani pagheranno il diritto di lire 3.

Indennità ai guardiani imbarcati sulle navi in quarantena.

Art. 114. Alle guardie imbarcate sulle navi in contumacia sarà corrisposta una indennità giornaliera nella seguente misura:

a) se trattisi di guardiani avventizi, lire 3;

b) se trattisi di individui appartenenti alla bassa forza portuaria, alle guardie di finanza o di altri agenti governativi di basso servizio, lire 1 50.

Se durante l'imbarco del guardiano la nave abbia avuto circostanze aggravanti di febbre gialla, di colera, di peste, di vaiolo e di tifo, il Ministero potrà, sulla proposta della capitaneria di porto competente, aumentare la suddetta indennità in quella proporzione che stimerà opportuna, tenuto conto delle circostanze.

Diritto per guardiani sanitari da pagarsi dalle navi che partono prima di aver compiuto il periodo di quarantena.

Art. 115. Avvenendo la partenza di una nave prima che abbia compiuto il periodo contumaciale, la diaria dei guardiani impiegati nella sorveglianza sarà liquidata in base alle giornate di permanenza in porto della nave, se trattasi di vigilanza a vista, e per tutto il periodo della contumacia, che avrebbe dovuto scontare la nave, se i guardiani trovavansi a bordo di essa, quantunque vengano, prima della partenza, sbarcati in lazzaretto.

Guardiani che accompagnano la nave da un punto ad un altro dello Stato.

Art. 116. Per i guardiani presi e ritenuti a bordo da un punto all'altro dello Stato, il capitano, oltre al pagamento delle diarie dovute per l'intero periodo della contumacia, deve rilasciare all'autorità marittima una dichiarazione per obbligarsi alle spese del loro mantenimento e rimpatrio, dopo compiuta la quarantena.

Registro dei passeggeri esenti dal pagamento del diritto di soggiorno in lazzaretto.

Art. 117. In ogni lazzaretto è tenuto un registro delle persone che, a termini dell'articolo 36 della legge, vanno esenti dal pagamento del diritto di soggiorno in lazzaretto, da cui risultino il cognome e nome di esse, e il motivo della esenzione.

I diritti di soggiorno in lazzaretto devono pagarsi prima dell'uscita da esso.

Art. 118. I diritti di soggiorno in lazzaretto devono essere pagati prima che i quarantenanti o le merci, a cui si riferiscono, escano dal recinto del lazzaretto stesso.

Sarà cura dell'autorità marittima di spedire gli ordini di introito relativi in tempo utile, perchè la riscossione possa compiersi senza ritardare l'uscita dei quarantenanti e delle merci.

SEZIONE 4ª.

Disposizioni diverse e disposizioni transitorie.

Retribuzione per la stazzatura delle navi.

Art. 119. Per la stazzatura delle navi, di cui tratta l'art. 40 della legge, si pagheranno:

per ogni tonnellata di stazza lorda fino alle 500, lire 0,175; per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 500, lire 0,0875.

Navi che hanno pagato la tassa d'ancoraggio ancora valevole all'epoca dell'entrata in vigore della legge.

Art. 120. Le disposizioni della legge relative alla tassa d'ancoraggio saranno applicate alle navi a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse pagate sotto l'impero della legge 11 agosto 1870.

Tasse abolite dalla nuova legge.

Art. 121. Non si fa luogo a restituzione di somme pagate per tasse che colla nuova legge vengono abolite.

Stazzatura dei galleggianti.

Art. 122. Prima di concedere la licenza di cui all'articolo 30 della legge, o di apporvi il visto indicato nell'articolo 104 del presente regolamento, i galleggianti dovranno essere stazzati secondo le norme in vigore.

La stazzatura dei galleggianti non nazionalizzati sarà fatta per cura degli uffizi e delle delegazioni di porto colle norme fissate agli articoli 10 e 13 del Regio decreto 11 marzo 1873, secondo che abbiano, o non abbiano coperta. Della stazza di ognuno di essi si farà constare con processo verbale assunto dall'autorità marittima in forma amministrativa (mod. 28).

Termine per la sostituzione delle nuove alle vecchie licenze.

Art. 123. Tutti i galleggianti dovranno essere muniti della nuova licenza o del *visto* che ne tiene luogo, nel termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della legge.

CAPO VI.

Contribuzione e sussidi alle casse invalidi ed al fondo invalidi di Venezia.

Retribuzione alle casse e fondo invalidi per gli inscritti di leva del Corpo R. equipaggi.

Art. 124. Nel mese di luglio di ogni anno il Consiglio principale di amministrazione del Corpo R. equipaggi trasmetterà al Ministero della Marina uno stato numerico delle giornate di presenza sotto le armi, durante l'anno finanziario precedente, degli inscritti della leva di mare, ripartite secondo la circoscrizione delle casse e del fondo invalidi.

Il Ministero della Marina, in base a questo elenco, disporrà il pagamento a ciascuna cassa della retribuzione ad essa spettante, a termini dell'art. 53 della legge.

Assegnazione del fondo stanziato in bilancio per soccorso alle casse e fondo invalidi più bisognosi.

Art. 125. Alla chiusura di ogni anno finanziario il Ministero della Marina, sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile, e tenuto conto delle risultanze dei bilanci delle casse invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi di Venezia e delle loro condizioni finanziarie, procederà alla ripartizione, tra quelle più bisognose, del fondo stanziato in bilancio a questo scopo, in virtù dell'art. 53 della legge.

Roma, 14 febbraio 1886.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
BRIN.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

(Seguono n. 28 modelli).

Il Num. **MDCCCLXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 marzo 1885 del Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno, approvata il 19 maggio successivo dalla Deputazione provinciale di Firenze, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere, dal corrente anno, la tassa di famiglia nella misura attualmente in corso;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto l'art. 24 del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Santa Croce sull'Arno di mantenere, dal corrente anno, in lire 275 il massimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1885.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **MMLX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la proposta fatta dal municipio di Prato in Toscana di modificare in alcune parti le disposizioni pel conferimento dei posti gratuiti, che si conducono in quel convitto nazionale Cicognini per volontà espressa dallo stesso fondatore canonico Francesco Cicognini con suo testamento del 2 giugno 1666;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pel conferimento dei posti gratuiti, istituiti col citato testamento nel convitto nazionale Cicognini di Prato Toscana, è approvato il regolamento composto di 8 articoli, e che sarà firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1886.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMXLII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduto il testamento 14 giugno 1884 con cui il fu Paolo Migliotti lasciava a beneficio dell'Asilo infantile di Scopello un capitale fruttante l'annua rendita netta di lire 1200, mediante titoli di rendita pubblica, riservandone però l'usufrutto vitalizio alla signora Amalia Gippa cognata del pio testatore;

Veduta la domanda del municipio di Scopello per essere autorizzato ad accettare il predetto lascito nell'interesse dell'Asilo, del quale chiedesi in pari tempo l'erezione in Ente morale nonchè l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduto il detto statuto deliberato da quel Consiglio comunale nella adunanza del 25 ottobre 1885;

Veduta la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale di Novara del 25 novembre 1885 e tutti gli atti che vi si riferiscono;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Asilo infantile di Scopello è eretto in corpo morale, e sarà amministrato da cinque membri, fra cui il sindaco di Scopello in qualità di presidente, e gli altri quattro membri saranno nominati dal Consiglio comunale fra le persone iscritte nelle liste elettorali amministrative di quel comune ed ivi residenti.

Art. 2. Il municipio di Scopello è autorizzato ad accettare nell'interesse dell'Asilo stesso il lascito pervenuto col testamento succitato del fu Paolo Migliotti.

Art. 3. È approvato lo statuto organico del predetto Asilo infantile in data 25 ottobre 1885, composto di trenta articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di gennaio 1886*

A — Risparmi.

	NUMERO degli uffizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		DEPOSITI	RIMBORSI	QUANTITÀ COMPLESSIVA	EMESSI	ESTINTI	ECCEDENZA degli emessi sugli estinti
Mese di gennaio 1886	5	201031	77511	281542	33907	8371	25536
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	»	»	»	»	»	»	»
Anni precedenti	3903	7810106	3636415	11446521	1457662	250620	1207042
SOMME TOTALI	3908	8014137	3713926	11728063	1491569	258991	1232578

	Movimento dei fondi				
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI	RIMANENZE
Mese di gennaio 1886	19,814,686 39	»	19,814,686 39	11,044,431 40	8,770,254 99
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	»	»	»	»	»
Anni precedenti	647,576,190 21	14,703,794 08	662,279,984 29	490,943,003 45	171,336,980 84
SOMME TOTALI	667,390,876 60	14,703,794 08	682,091,670 68	501,987,434 85	180,107,235 83

B — Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di gennaio 1886	1627	1,146,977 76	2938	779,833 28	367,144 48
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	»	»	»	»	»
Anni precedenti.	72340	37,402,675 74	112062	29,826,056 47	7,576,619 27
SOMME TOTALI	73967	38,549,653 50	115000	30,605,889 75	7,943,763 75

Roma, addì 7 marzo 1886.

Visto — *Il Direttore Generale*
A. CAPECELATRO.

Il Capo di Divisione
ROSSI DORIA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato col Regio decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di estetica, vacante nella R. Università di Napoli.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 17 febbraio 1886.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione Superiore
G. FERRANDO.

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

A termini della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 6 corrente mese, è aperto il concorso, per titoli, ad un posto di allievo stenografo.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 24 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Diploma della conseguita laurea liceale o d'Istituto tecnico;

e) Attestato di conoscere la stenografia (sistema Taylor-Delpino).

La conoscenza delle lingue straniere, nonchè una buona calligrafia saranno titoli di preferenza.

La Presidenza si riserva di constatare, mediante esame, l'uso pratico della stenografia.

L'annuo stipendio degli allievi, finchè non siano promossi a stenografi effettivi, è di lire *mille*, oltre la indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza non più tardi del 10 p. v. aprile.

Roma, 9 marzo 1886.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. GALLETTI.

Avviso di concorso.

A termine della deliberazione del Consiglio di Presidenza, del 6 corrente mese, è aperto il concorso, per titoli, a un posto di ufficiale d'ordine di seconda classe, contabile, presso l'Ufficio di Questura della Camera, a cui va annesso lo stipendio annuo di lire 1500 minimo, e lire 2500 massimo, da raggiungersi questo, mediante aumenti quinquennali, oltre la indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Per siffatti aumenti saranno pure computati gli anni di servizio che antecedentemente fossero prestati nelle Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 35 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Diploma della conseguita licenza-liceale o d'Istituto tecnico;

e) Provi di essere versato nella contabilità e di possedere una buona calligrafia.

La conoscenza di lingue straniere sarà titolo di preferenza.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza non più tardi del 30 aprile p. v.

Roma, 9 marzo 1886

Il Direttore dei servizii amministrativi
G. GALLETTI

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre i presenti avvisi di concorso). 2

REGIA PREFETTURA DI PORTO MAURIZIO

Il Consiglio provinciale scolastico di Porto Maurizio

Notifica:

Che nel corrente anno scolastico 1885-1886 sono da conferirsi nel pio Istituto dei sordo-muti in Oneglia due posti gratuiti, fondati dallo Stato, a favore di due sordo-muti appartenenti a qualsiasi provincia del Regno, che non abbiano meno di sette anni e più di dodici.

Il conferimento dei detti posti si farà dal Ministero della Pubblica Istruzione, sulla proposta di questo Consiglio provinciale scolastico.

Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate al Regio provveditore agli studi di questa provincia, entro il 2 aprile venturo, corredate dei documenti seguenti:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico, debitamente autenticato, dal quale risulti:

   a) La sordità e mutolezza dell'aspirante, indicando se provenienti dalla nascita, o se sopraggiunte, ed in tal caso, per quale cagione;

   b) La vaccinazione;

   c) L'attitudine intellettuale all'istruzione;

   d) La buona costituzione fisica;

3. Attestato di buoni costumi del candidato, rilasciato dall'autorità municipale;
4. Dichiarazione municipale dello stato di povertà della famiglia, indicando chiaramente la condizione del padre, la sua cittadinanza italiana, i servigi da lui prestati allo Stato, od altri titoli di benemerenza; se il candidato sia orfano, e se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posti di grazia a carico dello Stato o di qualche Istituto di pubblica benemerenza;
5. Atto d'obbligazione del padre, o di chi ne tiene le veci, nel quale si dichiari di ritirare dall'Istituto l'alunno al termine della sua educazione, od in qualunque occorrenza prevista dai regolamenti.

L'alunno che entra nell'Istituto dovrà essere fornito del corredo stabilito dal regolamento interno, o pagare lire cinquanta per esserne provveduto da l'Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Porto Maurizio, 17 febbraio 1886.

Per il Consiglio provinciale scolastico
Il Prefetto Presidente.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Torino, in data 12 dicembre 1885, col num. 3482, al signor Provana Luigi fu Giuseppe, pel deposito della rendita di lire 370, consolidato 5 0|0, portata dai certificati numeri 767962 e 767963, ciascuno di lire 185, intestati al richiedente con decorrenza dal 1° luglio 1885, per essere tramutati al portatore.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si

diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnate le dette cartelle al nominato signor Luigi Provann, senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 febbraio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato di pensione, n 3216, intestato a Diegoli Raimondo Pietro di Marco, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente publicazione, quando non sieno state fatte opposizioni, o il certificato non sia stato reperito, l'Amministrazione ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, il 6 marzo 1886.

V.° *L'Amministratore* — *Il Direttore Capo di Divisione*

Novelli. — M. Giachetti.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del regolamento per la esecuzione della legge 29 giugno 1882, n. 835;

Visto il R. decreto 11 giugno 1885 e la annessa tabella;

Sentito il signor Procuratore generale del Re,

Dichiara

aperto il concorso ai seguenti posti di alunno gratuito di Cancelleria:

N. 3 presso la Cancelleria di questa Corte d'appello
» 6 presso la Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Milano
» 2 » » » » » di Como
» 1 » » » » » di Lecco
» 2 » » » » » di Pavia
» 1 » » della Pretura del 1° Mandamento di Como

Chi aspira alla nomina di alunno dovrà presentare alla Presidenza del Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è la sua residenza, non più tardi del 10 aprile p. f., un ricorso in carta da bollo da centesimi 50 per essere ammesso all'esame scritto il quale avrà luogo avanti il Comitato presso tutti i Tribunali civili e correzionali del Distretto di questa Corte nei giorni 14 e 15 maggio corrente anno e cioè, nel giorno 14 sulla composizione italiana e sulla aritmetica e nel giorno 15 sulle nozioni elementari di procedura civile e penale, sull'ordinamento giudiziario e sui regolamenti relativi per quanto concerne il servizio di cancelleria.

Tale ricorso sarà corredato di documenti comprovanti:

1° Che l'aspirante ha compiuto l'età d'anni 18 e non supera i 30;

2° Che è cittadino del Regno;

3° Che è di sana costituzione fisica;

4° Che non è stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni specie, e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui all'art. 847 del Codice di procedura penale;

5° Che non è in istato d'accusa, o di contumacia, o sotto mandato di cattura;

6° Che non è in istato d'interdizione o d'inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;

7° Che ha conseguito la licenza ginnasiale, o di scuola tecnica.

Milano dalla R. Corte d'Appello, li 26 febbraio 1886.

Pel Primo Presidente
Il Presidente di Sezione Anziano
MARTINELLI.

Il Cancelliere: Angelinelli.

Regio Conservatorio di San Giovacchino in Firenze

Avviso di concorso.

L'Operaio del Regio Conservatorio femminile di San Giovacchino in Firenze,

Veduto l'art. 124 del regolamento approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione il 29 agosto 1874;

Bandisce

Che nel detto R. Conservatorio sono disponibili tre posti di grazia a mezza retta.

Le domande per i posti predetti dovranno dai genitori, o dai tutori delle fanciulle concorrenti, essere presentate o trasmesse all'Operaio del R. Conservatorio entro il termine di un mese dal giorno della pubblicazione del presente concorso, e dovranno essere corredate, in forma legale, dei seguenti documenti:

1. La fede comprovante l'età della fanciulla;

2. La fede medica comprovante la sana costituzione della concorrente, e nella quale si attesti che essa ha avuto il vaiolo naturale o inoculato;

3. Una fede del sindaco circa le condizioni morali ed economiche e la civiltà ed onoratezza della famiglia e circa le particolari benemerenze della medesima sia per servizi prestati allo Stato, sia per servizi prestati al comune, sia per servizi prestati alla provincia.

Non si ammettono nel Conservatorio le fanciulle che siano minori di anni 7 o maggiori di anni 12.

Firenze, il 1° marzo 1886.

1 — *L'Operaio*: S. Paoli.

Offerte agli inondati del 1882 ed al monumento per Garibaldi in Genova

Al Ministero dell'Interno è pervenuta la somma di lire 918 10, ammontare complessivo netto delle sottoscrizioni raccolte in Avana, in Arecibo ed in Mayaguez, in parte per soccorrere i danneggiati dalle inondazioni verificatesi nel Lombardo-Veneto nel 1882, ed in parte per concorrere alle spese pel monumento da erigersi in Genova al generale Giuseppe Garibaldi, giusta le seguenti liste di sottoscrizione:

Sottoscrizione della Colonia italiana, da destinarsi parte per l'erezione del monumento a G. Garibaldi in Genova e parte ai danneggiati dalle inondazioni lombardo-venete, promossa in Avana il 6 novembre 1882.

		Oro	Carta
F. Dotta	Pesos	4 25	
Raffaele Lavino	»	4 25	
V. Candia	»	4 25	
G. Vicini	»	1 »	
Pasquale Botada	»	1 »	
Cav. Giovanni Brocchi	»	20 »	
Cosimo del Porto	»	4 25	
Domenico Infantini	»		1 »
Giuseppe Ant. Miglionica	»	2 12 1/2	
Eugenio	»	1 25	
Andrea Gioja	»		5 »
Tommaso Piccardo	»		10 »
Pellegro Pastorino	»	4 25	

		Oro	Carta
Pietro Pelliccia	»	26 50	
Marmoleria Mantici	»	5 30	
E. A. Mantici	»	5 30	
Pietro Serrighi	»	17 »	
Angelo Torricella	»		10 »
Michele Aulicini	»		10 »
Giuseppe Lacorte	»		1 »
Francesco Cino	»		2 »
Giovanni Lampoglia.	»		1 »
Pasquale Spinosa	»		0 50
Luigi Schiffini.	»		1 »
Antonia De Lucca	»		1 »
Albesio Cino	»		1 »
Un italiano	»		3 »
Fiore Pinto	»		0 50
Giuseppe Pedrelli	»		2 »
Angela Montesano	»		2 »
Francesco De Nito	»		1 »
Francesco Biocca.	»		0 50
Ferdinando Bossi	»	2 12 ½	
Nicola Ramorino.	»	6 »	
Luigi Lippi.	»	1 25	
Giovanni Balbi	»	26 50	
Michele Monluzzo.	»		0 50
Mateo San Juan	»		2 »
Giovanni Pitete	»		1 »
Antonio Aronne	»		1 »
Giuseppe Dritto	»		1 »
Totale . . .	Pesos	139 60	58 »

NB. Il pesos in oro equivale a lire cinque italiane. — I pesos in carta perdono il 137 per cento sul cambio per oro, dimodochè pesos 58 in carta si riducono a pesos 24 70 oro. — La presente sottoscrizione importa in oro pesos 139 60, più 24 70 (cambio della carta), in totale pesos 164 30.

Sottoscrizione a favore degli inondati dell'Alta Italia, per aiutare e sollevare i mali accaduti a quegli sciagurati.

Bernardo Pasquali	Pesos	2 »
Costantino Laburca	»	0 50
Domenico Minta	»	0 50
Antonio Caggiaro	»	0 50
Biaggio Paolino	»	0 25
Stefano F. Costa	»	0 50
Benedetto Costa	»	0 50
Raffaele Costa	»	0 25
Stefano Costa	»	1 »
Totale moneta corrente . . .	Pesos	6 »

Sottoscrizione per il monumento che deve erigersi in Genova per perpetuare la memoria del gran cittadino il generale Garibaldi.

Bernardo Pasquali.	Pesos	2 »
Costantino Labarca	»	0 50
Domenico Minta	»	0 50
Antonio Caggiaro	»	0 50
Biaggio Paolino	»	0 25
Stefano F. Costa	»	0 50
Benedetto Costa	»	0 50
Raffaele Costa	»	0 25
Stefano Costa	»	1 »
Totale moneta corrente . . .	Pesos	6 »

NB. Queste due somme, in totale pesos 12, sono state raccolte in argento messicano, che cambiato per oro nella stessa isola di Portorico, si ridussero a pesos 11 42, ricevuti nel Consolato in Avana.

Riassunto.

		Oro
Sottoscrizione in Avana	Pesos	164 30
Sottoscrizione in Arecibo di Portorico. . .	»	11 42
Il R. agente consolare in Mayaguez-Portorico	»	20 »
Totale . . .	Pesos	195 72

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

« Sembra, dice il *Temps*, che le potenze siensi poste definitivamente d'accordo riguardo all'accomodamento turco-bulgaro.

« La Sublime Porta ha dato prova in tutti questi negoziati di un grande spirito di conciliazione verso la Russia, le cui obiezioni ottennero quasi tutte completa soddisfazione.

« Si parla già della prossima riunione di una nuova conferenza per registrare solennemente nei protocolli la ratifica del nuovo stato delle cose, sia che non si tratti che della ripresa dei lavori interrotti della adunanza degli ambasciatori accreditati presso il sultano, sia che si tratti della riunione di una nuova conferenza

« Le informazioni che ci arrivano non sono d'accordo circa la località nella quale dovrebbe sedere l'areopago europeo. Mentre la Porta, naturalmente, insiste che si preferisca Costantinopoli, ciò che conferirebbe al suo ministro degli affari esteri la presidenza d'ufficio, certi gabinetti inclinano visibilmente per la scelta di un'altra capitale, Berlino per esempio, che il *Nord* designa con una significante premura E si fa notare come dalla località che verrà scelta potrà trarsi un qualche indizio concludente riguardo alle ulteriori intenzioni delle potenze. A Costantinopoli, il programma della conferenza sarebbe strettamente limitato agli affari bulgari. In qualunque altra località sarebbe possibile che questo o quel gabinetto sollevasse delle questioni accessorie.

« Pertanto, a Yildiz-Kiosk, si osserva con grande attenzione tutto ciò che possa indicare in qual senso si dichiareranno sopra questo punto i governi firmatari.

« Vi si è notato con piacere il nuovo ritardo arrecato dall'ex-ministro interinale d'Inghilterra, sir William White, alla sua partenza per la sua residenza di Bukarest. Il titolare dell'ambasciata, sir Edward Thornton, si trova a Costantinopoli da una quarantina di giorni; ma sir White non ne è altrimenti partito, e ciò, secondo che si diceva, per conseguenza di un dispaccio statogli inviato da lord Rosebery, desideroso, nel caso che la conferenza si aduni a Costantinopoli, di assicurare a sir Edward Thornton la valida cooperazione di un diplomatico così autorevole, massime circa la questione orientale sotto ogni suo aspetto.

« Nelle sfere governative turche si vede con piacere in un tale incidente la prova che il governo di San Giacomo è disposto ad accettare la scelta della capitale dell'impero ottomano per sede della conferenza. »

Un telegramma da Berlino ai *Débats* dice confermarsi che la conferenza per la sistemazione definitiva della questione rumeliota si adunerà a Berlino, non volendo la Russia che la conferenza segga a Costantinopoli.

Le notizie da Atene continuano a non essere decisive nel senso della guerra o in quello della pace. Nè il ministero Delyannis ha ancora date le sue dimissioni. Per quanto, al dire della *Politische Correspondenz*, abbondino i sintomi preannunziatori di una prossima crisi.

Il ritardo della medesima dipenderebbe particolarmente dalla difficoltà di trovare dei successori al signor Delyannis. Il signor Tricupis si ri-

finterebbe di raccogliere la di lui eredità Dall'avere egli dato la sua approvazione di massima alla politica attiva e militante del gabinetto attuale, il signor Tricupis argomenterebbe che la responsabilità della opposizione si trova anch'essa, al paro di quella del governo, impegnata, se non nello stesso grado, almeno allo stesso titolo, nel senso delle rivendicazioni armate dei diritti dell'ellenismo, e che non sarebbe giusto che si chiamasse lui ad addossarsi una politica di regresso e di resipiscenza che non fu mai la sua.

Si parla pertanto di un ministero d'affari composto di uomini incolori. « Ma, scrive il *Temps*, oltrechè la gente saggia si richiede se un governo composto di elementi così deboli sarebbe capace di dirigere il paese durante una crisi tanto grave, non è poi affatto agevole il trovare gli uomini per una simile combinazione.

« Eransi declinati nomi di militari e di marinai. Però si è considerato che non può convenire di comporre di elementi tolti all'esercito ed alla marina un gabinetto destinato a subire umilmente le ingiunzioni dell'Europa. Ora si nomina con maggiore insistenza il deputato ed ex-ministro delle finanze Sotiropulos, e si crede probabile che nel caso di crisi ministeriale, il re Giorgio si rivolgerebbe a lui. »

La *Politische Correspondenz*, di Vienna pubblica il seguente telegramma da Belgrado 6 marzo:

« Lo scambio delle ratifiche del trattato di pace serbo-bulgaro avrà luogo nel modo seguente. Il sultano ed il principe Alessandro firmeranno ciascuno un esemplare di questo trattato. La Serbia, da canto suo, rimetterà alla Porta, in doppio originale, il suo atto di ratifica, di cui un esemplare sarà inviato a Sofia. Il segretario di legazione, signor Dankovich, partirà il 7 corrente per Costantinopoli per consegnare ivi l'atto di ratifica.

« Si scrive da Bucarest che furono prese tutte le misure per rendere possibile, prima della fine della settimana prossima, lo scambio dei documenti contenenti la ratifica del trattato di pace. Quanto alle divergenze che esistono ancora dopo la conclusione della pace tra la Serbia e la Bulgaria, i negoziati che ebbero luogo tra i delegati dei due paesi hanno certamente sp'anato la via, e provato che gli ostacoli che si opposero fin qui al ristabilimento delle relazioni amichevoli tra la Serbia e la Bulgaria non sono tali che non si possa sperare di sormontarli.

« Ma ciò che sopra tutto contribuirà alla riconciliazione tra Sofia e Belgrado, è che non si ignora che gli avversari dell'ordine di cose attuale in Serbia e Bulgaria sperano raggiungere il loro scopo sotto la stessa bandiera.

« L'agitazione contro l'accordo turco bulgaro, in favore del quale ha creduto doversi pronunziare il figlio del principe Vogorides in una lettera diretta al signor Karaveloff e il libello del principe Karageorgevich contro il re Milano e il suo governo, partono entrambi dal convincimento che il panslavismo prenderà il sopravvento in Bulgaria ed in Serbia, e subordinerà l'individualità nazionale politica dei due paesi alle aspirazioni panslaviste. Epperò la Serbia e la Bulgaria hanno un interesse essenziale ad intendersi interamente su tutte le questioni e a rimuovere ogni sorta di pretesto che potesse servire di leva all'agitazione panslavista. Di fronte ad una Serbia e ad una Bulgaria, unite strettamente dalla comunanza degli interessi, la politica d'azione panslavista è ridotta all'impotenza. »

Si scrive per telegrafo da Berlino, 8 marzo, al *Journal des Débats*:

« Avete potuto constatare che le notizie pubblicate dalla *National Zeitung* sulle difficoltà che incontra la Commissione francese di delimitazione del Tonchino, sono state confermate da varie parti. Se il governo francese vuole evitare in avvenire delle sorprese spiacevoli da parte della China, bisogna che i suoi agenti comprendano bene che i diplomatici chinesi, sollevando pretese punto giustificate, non hanno altro scopo che di tirare in lungo i negoziati. È chiaro che i commissari chinesi non fanno che conformarsi alla parola d'ordine data dal governo centrale, che farà tutto il possibile per evitare che dei posti francesi si stabiliscano sulla frontiera della China.

« Bisogna dunque attendersi ad altri ritardi, e non contar troppo sopra una pronta esecuzione del trattato di Tientsin. Esiste sempre, in fatti, a Pechino, una corrente ostile alla Francia, la quale spinge, con tutte le sue forze, la China a completare i suoi armamenti, non certo in vista di una prossima ripresa delle ostilità, ma per mettersi in grado di resistere alle esigenze che le paressero eccessive. Vi ha forse qualche esagerazione nelle esigenze pessimiste dei giornali, ma il governo francese farà atto di prudenza non trascurando nessuna delle precauzioni che sono sempre necessarie nei negoziati coi popoli dell'estremo Oriente. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 9. — Il *Journal des Débats* ha da Berlino:

« Bismarck, al pranzo parlamentare di ieri, fece un grandissimo elogio del Papa, che considera come uno degli uomini di Stato più rimarchevoli dei tempi moderni. Secondo Bismark, il Papa diede prova di alta perspicacia, comprendendo tutta l'importanza della Germania conservatrice nel centro dell'Europa.

« Il vescovo di Fulda, presente al pranzo, è considerato come un mandatario autorizzato dal Papa nella Commissione ecclesiastica della Camera dei Signori. »

VIENNA, 9. — Questa colonia armena diresse una petizione al conte Kalnoky, chiedendo che l'Austria-Ungheria, d'accordo colle altre potenze, intervenga a Costantinopoli allo scopo di ottenere l'applicazione delle riforme in Armenia.

SAIGON, 9. — I ribelli uccisero un capitano e dieci soldati nei dintorni di Tourrane e si avanzarono fino a Quin-Hone.

MADRID, 9. — Dodici mila persone presero parte ad un pellegrinaggio da Pampiona a San Francesco Saverio, sotto la direzione del Consiglio generale di Navarra ed indirizzarono al Papa un telegramma di devozione.

BERLINO, 9. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che lo stato di salute del principe di Bismark è nuovamente peggiorato, essendo aumentati sensibilmente i dolori reumatici.

FILIPPOPOLI, 9 — Fu ordinato di sopprimere la linea doganale della Rumelia orientale. Però l'autorità locale esige che gli importatori presentino un certificato turco, il quale constati che le merci pagarono il diritto dell'8 0|0 entrando in Turchia.

NEW-YORK, 9. — Si estende lo sciopero degli addetti alla ferrovia Gould-Southwestern.

LONDRA, 9. — Camera dei Comuni. — Si respinge con 241 voti contro 189 una mozione di Dillwyn in favore della separazione dello Stato dalla Chiesa nel paese di Galles.

Harcourt, cancelliere dello Scacchiere, aveva combattuto la mozione dicendo che la questione della Chiesa nel paese di Galles non può essere trattata separatamente da quella della Chiesa in Inghilterra, e che Gladstone dichiarò, durante le elezioni, che non si solleverà questione nel Parlamento attuale.

TARIFA, 9 — Proveniente da San Vincenzo e dal Rio della Plata, è passato ieri diretto a Barcellona e Marsiglia, il piroscafo *Regina Margherita*, della Navigazione Generale Italiana.

COSTANTINOPOLI, 9. — Una circolare della Porta, in data del 6 marzo, relativa a pretesi negoziati indiretti turco-greci, rileva l'impossibilità di simili negoziati e soggiunge che la Turchia, confermando le sue precedenti dichiarazioni, mantiene che non ha alcuna concessione da fare alla Grecia.

CADICE, 9. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione Generale Italiana, diretto al Rio della Plata, è arrivato ieri da Genova.

PARIGI, 10. — Secondo dispacci ai giornali radicali, la miniera del Bourran, presso Decazeville, sarebbe assolutamente perduta, in seguito alla propagazione del fuoco nelle gallerie.

Per contro, un dispaccio al *Journal des Débats* reca che un centinaio di operai hanno ripreso, ieri, il lavoro e che lo sciopero sarà

probabilmente terminato tra poco; soggiunge che passi officiosi erano stati fatti presso l'ingegnere Blazy per indurlo a dimettersi.

NEW-YORK, 10. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione Generale Italiana, è arrivato stamane da Gibilterra a Napoli, con ritardo causatogli dai forti temporali incontrati nella traversata.

Un'altra grave perdita fece il Senato del Regno nella persona del barone GUGLIELMO DELLA BRUCA, mancato testè ai vivi in Catania.

Il compianto barone della Bruca era stato nominato senatore il 20 gennaio 1861.

R. OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Rivista meteorologica del mese di gennaio 1886.

La depressione che nel 31 dello scorso dicembre aveva il suo centro sopra Malta, vi persiste nel 1° gennaio (750), e così nel 2 (757) Le pioggie verificatesi nella media e bassa Italia in questi due giorni furono in relazione con questa depressione.

Nel 3 sulla Spagna si estende un'area di alte pressioni (770) la quale nel 4 presenta due centri, uno sulla Spagna (770), l'altro sulla bassa Italia (770). Nel 3 e sino alla sera del 4 si ebbe tempo buono in tutta Italia.

Nel 5, dipendente da basse pressioni del nord, sull'alta Italia si forma una depressione secondaria (764) che vi persiste nel 6 e 7 (759), e così nell'8 (757); nel 9 aumenta fortemente di intensità (746), e nel 10 si trasporta sopra Roma (747). Le piogge, nei tre ultimi giorni accompagnate anche da nevi, che in questo spazio di tempo ebbero a verificarsi, furono in relazione colle successive posizioni della depressione accennata.

La temperatura più bassa si verificò a Piacenza con — 12,8 nell'1; la più alta a Palermo con 21,1 nell'8. La temperatura media decadica fu sopra normale in media circa un grado.

La depressione che nell'ultimo giorno della scorsa decade aveva il suo centro sopra Roma, nell'11 trovasi sull'Italia meridionale (748), nel 12 sull'Ungheria (744). Le pioggie e le nevi verificatesi nella bassa e media Italia furono in relazione colla depressione accennata.

Nel 13 sul Tirreno formasi una depressione che ha il suo centro sulla Sardegna (751), il quale nel 14 portasi sul golfo di Genova (748), nel 15 sull'Algeria (754), nel 16 sulla Tunisia (755), nel 17 sulla Sicilia (740) e nel 18 sul Jonio (745) Le precipitazioni verificatesi in questo spazio di tempo, specialmente nella parte meridionale, si dovettero all'accennata depressione.

Nel 19 sul golfo di Genova si forma una depressione (745) che nel 20 trasporta il suo centro sull'Istria (741) Le pioggie e le nevi che si verificarorono nella penisola si dovettero a questa depressione.

La temperatura media decadica fu dovunque sotto normale, dai 2° ai 3° nell'alta e media Italia e di circa 1° nella bassa.

La temperatura più bassa si verificò a Belluno con — 10°,5 nel 15 e la più alta a Palermo con 16°,3 nel 19.

La depressione, che nel 20 aveva il suo centro sull'Istria, nel 21 lo trasporta sulla Dalmazia (746); le pioggie e le nevi verificatesi furono in relazione colla depressione accennata.

Una depressione che da qualche giorno persisteva sull'Europa centrale, nel 22 determina sul golfo di Genova una depressione secondaria (749), che vi persiste nel 23 (748). Le pioggie e le nevi che si ebbero in questi due giorni si dovettero a questa depressione.

Nel 24 si avanza sulle isole britanniche una nuova depressione (746), che vi persiste nel 25 (742) e nel 26 (745); nel 27 porta il suo centro sulla Brettagna (753); in seguito si allontana verso il N. In questi giorni si ebbero pioggie [illegible] nell'alta Italia e venti forti meridionali che aumentarono la temperatura.

Nel 28 sull'Algeria si forma una nuova depressione (751), che nel 29 porta il suo centro tra la Sardegna e la Sicilia (748), nel 30 sul-l'Jonio (752) e nel 31 presso Corfù (753). Le pioggie verificatesi in questi giorni in tutta la penisola furono in relazione colla depressione accennata.

La temperatura media decadica fu dovunque sopra normale di circa 1° nell'alta Italia e di circa 2° altrove, eccezione fatta della Sicilia, dove oscillò intorno a quel valore.

La temperatura più bassa si verificò a Belluno con — 9,4 nel 21 e la più alta a Palermo con 22,2 nel 27.

Tabella A.

Temperature estreme del mese di gennaio 1886.

Stazioni	Minimi		Massimi	
	Gradi	Giorni	Gradi	Giorni
Porto Maurizio	0,1	21	15,3	29
Genova	0 8	14	13,1	2, 6
Massa Carrara	1,3	12	11,0	29
Cuneo	— 7,1	21	13,7	3
Torino	— 7,1	20	7,9	3
Alessandria	— 9,4	16	6,0	3
Novara	— 7,0	21	7,9	3, 29, 30
Milano	— 5,6	13	7.4	31
Como	— 6,7	1	8,0	30
Sondrio	— 4,5	9, 11	7,6	3
Bergamo	— 4,0	21	8,2	4
Brescia	— 6,0	18	8,6	31
Cremona	— 9,9	1	7,1	31
Mantova	— 9,5	16	8,9	31
Verona	— 6,0	12	11,0	31
Vicenza	— 7,6	13	9,2	28
Belluno	— 10,5	15	7,5	31
Udine	— 3,5	12	11,8	27
Treviso	— 2,3	13	12,2	28
Padova	— 6,2	12	11,3	28
Rovigo	— 6,7	2	10.2	31
Piacenza	— 12,8	1	8,1	31
Parma	— 9,5	1	7,8	31
Reggio Emilia	— 10,1	1	8,3	31
Modena	— 9,5	1	8,7	31
Ferrara	— 9,0	1	9,7	31
Bologna	— 6,4	1	6,8	3
Ravenna	— 5,1	14	10,1	23
Forlì	— 6,0	13	11,8	26
Pesaro	— 4,7	11	13,4	23
Urbino	— 4,0	10	11,0	26, 27
Ancona	0,5	13	15,2	6
Camerino	— 3,8	12	11,3	27
Ascoli Piceno	— 4,0	12	15,0	27
Perugia	— 1,8	10	12,0	27
Lucca	— 2,9	12	14,3	27
Pisa	— 3,0	12	15,8	31
Livorno	— 1,0	12	14,4	25, 27
Firenze	— 3,1	12	15,0	27
Arezzo	— 6,6	12	14,3	27
Siena	— 4,5	12	13,3	27
Roma	— 0,7	14	15,4	27
Teramo	— 3,5	13	13,8	8, 30
Chieti	— 3,8	11, 14	13,8	27
Aquila	— 10,0	14	9,8	7
Agnone	— 4,9	12	12,7	27
Bari	1,7	13	16,9	25
Lecce	1,4	13	15,0	28
Caserta	0,0	13	17,4	29
Monte Cassino	— 2,5	11	13,5	27
Napoli	2,8	13	14,5	27
Benevento	— 2,4	4	16,7	27
Avellino	— 3,4	13	14,4	27

Salerno	2,0	11	17,5	3, 29, 30
Potenza	— 3,0	12	11,9	27
Cosenza	2,2	12	14,3	26
Catanzaro	2,6	11	19,4	7
Trapani	4,9	11	20,0	28
Palermo	0,5	25	22,2	27
Girgenti	1,0	11	15,5	27
Caltanissetta . . .	— 2,8	11	12,4	27
Messina	4,9	12	17,2	28
Catania	4,0	12, 13, 23	16,2	17
Siracusa	5,0	22, 25	15,6	9
Sassari	0,0	10	15,8	26

Tabella B.

Acqua caduta nelle singole decadi e mese di gennaio 1886, confrontata con quella caduta nel gennaio 1885.

Stazioni	Gennnaio 1886.				Gennaio 1885
	1ª decade	2ª decade	3ª decade	Mese	—
Porto Maurizio . .	8,0	17,2	100,2	125,4	82,6
Genova	18,6	16,9	110,5	146,0	122,8
Massa Carrara . .	110,1	36,0?	137,2	283,3	132,5
Cuneo	0,0	8,6	111,6	120,2	26,7?
Torino	0,2	5,3	39,5	45,0	136,9
Alessandria . . .	4,4	11,9	69,2	85,5	48,8
Novara	0,0	10,6	131,3	141,9	88,5
Milano	11,2	10,9	157,9	180.0	80,9
Como	4,8	11,6	193,0	209,4	79.5
Sondrio	3,0	11,0	101,8	115,8	?
Bergamo	6,4	10,0	171,1	187,8	51,1
Brescia	28,6	6,8	101,9	137,3	46,2
Cremona	26,1	13,9	141,6	181,6	76,2
Verona	21,0	8,0	84,0	113,0	32,5
Vicenza	36,9	11,1	111,4	129,4	89,7
Belluno . . .	17,4	27,4	144,8	189,6	91,3?
Udine	47,8	25,6	119,2	192,6	77,8
Treviso	22,0	29,5	106,5	158,0	81,7
Padova	22,5	17,1	87,1	126,7	75,6
Rovigo	3,0	19,8	67,9	90,7	43,6
Piacenza	9,9	17,8	121,4	149,1	115,9
Parma	30,7	10,3	118,5	159,5	110,7
Modena	17,0	3,2	87,8	108,0	84,0
Ferrara	0,9	18,8	60,4	80,1	51,3
Bologna	2,3	8,0	30,9	41,2	119,9
Ravenna	7,7	14,9	20,6	43,2	69,3
Forlì	9,6	15,1	24,4	49,1	86,0
Pesaro	63,6	66,0	35,5	165,1	149,9
Urbino	47,3	30,0	15,0	92,3	162,8
Ancona . . .	48,5	43,0	19,3	110,8	?
Camerino . . .	20,9	4,0	13,7	38,6	142,8
Ascoli Piceno . .	39,0	46,0	42,0	127,0	291,0
Perugia	28,2	17,6	29,8	75,6	105,8
Lucca	58,2	25,1	76,4	159,7	186,8
Pisa	38,2	15,2	35,4	88,8	105,6
Livorno	2,5	16,8	22,3	41,6	90,6
Firenze	40,0	20,8	21,5	82,3	75,1
Arezzo	20,4	41,0	29,3	90,7	105,0
Siena	25,0	22,9	24,2	72,1	126,6
Roma	33,2	36,3	81,1	150,6	205,4
Teramo	20,1	57,0	31,2	108,3	200,1
Chieti	20,5	104,7	50,2	175,4	197,7
Aquila	5,2	14,7	83,1	103,0	?
Agnone	9,0	72,1	95,4	176,5	160,9
Bari	21,6	38,9	43,8	104,3	206,1
Lecce	29,1	59,8	40,2	129,1	128,6
Caserta	46,4	58,3	25,9	130,6	137,5
Monte Cassino .	27,5	73,6	87,0	188,1	136,7
Napoli	43,5	52,1	28,6	124,2	134,0
Benevento . .	37,5	67,0	10,0	114,5	159,0
Avellino	76,3	79,3	53,4	209,0	212,9
Salerno	67,0	55,5	30,0	152,5	240,5
Potenza	32,1	47,2	23,0	102,6	107,5
Cosenza	36,1	140,6	51,2	227,9	223,1
Catanzaro	30,7	255,4	74,5	360,6	594,5?
Trapani	13,1	67,5	30,3	110,9	54,3
Palermo	26,8	150,4	48,0	225,2	131,8
Girgenti	5,5	83,5	70,9	159,9	40,9
Caltanissetta . . .	7,8	59,1	67,5	134,4	?
Messina	20,0	145,2	75,6	240,8	263,5
Catania	26,0	116,3	50,5	192,8	121,0
Siracusa	12,5	90,8	27,0	130,3	153,5
Sassari . . .	16,8	27,2	125,1	169,1	68,1

Seguono i consueti quadri per la nostra stazione:

GENNAIO 1886.

ESTREMI BAROMETRICI RIDOTTI A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE

Massimi.

A dì	4	gennaio	$769^{mm},8$	ore	10 —	antimeridiano
»	13	»	$751^{mm},4$	»	0 —	mezzanotte
»	15	»	$762^{mm},1$	»	10 —	pomeridiano
»	25	»	$764^{mm},5$	»	10 —	antimeridiane

Minimi.

A dì	10	gennaio	$714^{mm},2$	ore	3 —	pomeridiano
»	14	»	$749^{mm},7$	»	6 —	antimeridiano
»	19	»	$743^{mm},1$	»	6 —	pomeridiano
»	29	»	$752^{mm},0$	»	3 —	id.

Massimo assoluto = $769^{mm},8$ il giorno 4
Minimo assoluto = $743^{mm},1$ il giorno 19
Differenza = $26^{mm},7$

MEDIO BAROMETRICO E TERMOMETRICO.

Decadi	Barometro ridotto a 0° ed al mare	Termometro centigrado		
		Medio	Massimo	Minimo
	mm.			
1ª	759,75	8°,13	11°,89	5°,17
2ª	751,30	4,99	9,84	1.29
3ª	751,71	9,05	12,67	6,13
Mese	754,17	7°,44	11°,50	4°,25

Mass. assoluto termom. = 15°,4 il giorno 27
Min. assoluto termom. = — 0,7 il giorno 14
Differenza = 16,1

VENTO E STATO DEL CIELO.

Decadi	Velocità del vento in chilometri		Decimi di cielo coperto			
	Somma media in 24 ore	Velocità media oraria a 3 ore pom.	8 ant.	12 merid.	3 pom.	9 pom.
1ª	178,5	9,2	7,1	7,1	7,4	6,0
2ª	151,5	8,6	6,2	5,1	6,2	4,0
3ª	166,8	9,5	7,0	6,7	6,2	5,3
Mese	165,6	9,1	6,8	6,3	6,5	5,1

FREQUENZA DEI VENTI.

Decadi	Nelle 24 ore di osservazione numero delle volte che spirarono:								Calma
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
1ª	11	2	2	3	9	3	2	—	8
2ª	17	6	3	2	3	—	—	1	8
3ª	8	2	1	3	8	4	2	—	16
Mese	36	10	6	8	20	7	4	1	32

METEORE ACQUEE.

Decadi	Umidità		Evaporazione in millimetri	Pioggia	
	assoluta o tensione del vapore in millim.	relativa in centesimi di saturazione		Giorni	Quantità in millimetri
1ª	6,45	75,1	1,2	6	33,2
2ª	4,93	67,4	1,3	5	36,3
3ª	6,89	75,6	1,2	5	81,1
Mese	6,11	72,8	1,2	16	150,6

Roma, li 20 febbraio 1886.

Il Direttore: P. TACCHINI.

NOTIZIE VARIE

Quadri preziosi. — Il *Moniteur Universel* annunzia che il barone Alfonso di Rothschild comperò per un milione e 300,000 franchi due stupendi quadri di Rubens, provenienti dalla galleria del duca di Malborough, e che sono i ritratti del gran pittore e di sua moglie.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 10 marzo 1886.

In Europa pressione aumentata all'occidente, anticiclonica intorno alla Danimarca, alquanto bassa al sud.

Copenaghen 779; Cagliari, Malta, Brindisi 758.

In Italia nelle 24 ore barometro leggermente salito; venti settentrionali, forti al centro; neve sul versante adriatico in Calabria ed a Palermo.

Temperatura notabilmente bassa, minima sotto zero quasi dovunque al nord e centro.

Brinate o gelate.

Stamani sereno al nord e sul versante tirrenico

Venti intorno a tramontana, freschi o abbastanza forti sul versante Adriatico, deboli o freschi altrove.

Barometro variabile da 765 a 758 mm. dal N al S.

Mare agitato lungo la costa adriatica e qua e là altrove.

Probabilità:

Venti deboli a freschi settentrionali, cielo nuvoloso al sud e qua e là altrove; gelate sull'Italia superiore, brinate.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 marzo.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	sereno	—	3,0	— 5,7
Domodossola	1/4 coperto	—	6,4	— 4,2
Milano	sereno	—	6,7	— 1,7
Verona	sereno	—	7,2	— 0,2
Venezia	sereno	calmo	4,5	— 0,1
Torino	sereno	—	4,4	— 2,8
Alessandria	sereno	—	5,3	— 3,5
Parma	sereno	—	5,6	— 2,5
Modena	nebbioso	—	5,3	— 1,8
Genova	sereno	calmo	7,0	2,3
Forlì	1/4 coperto	—	2,1	— 0,8
Pesaro	coperto	molto agitato	2,4	1,2
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	7,2	2,7
Firenze	sereno	—	3,8	— 0,8
Urbino	coperto	—	— 0,8	— 4,8
Ancona	coperto	—	3,0	0,5
Livorno	sereno	calmo	10,0	— 1,5
Perugia	3/4 coperto	—	— 0,7	— 4,0
Camerino	nebbioso	—	— 3,5	— 5,2
Portoferraio	1/4 coperto	mosso	5,6	2,2
Chieti	coperto	—	0,4	— 5,8
Aquila	sereno	—	2,8	— 5,9
Roma	sereno	—	7,1	— 1,0
Agnone	nevica	—	— 0,8	— 6,0
Foggia	nevica	—	4,6	— 0,0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	5,2	1,1
Napoli	sereno	calmo	7,2	0,4
Portotorres	1/2 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	coperto	—	— 0,9	— 5,6
Lecce	1/4 coperto	—	8,0	0,0
Cosenza	coperto	—	10,6	0,6
Cagliari	coperto	calmo	15,5	5,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	calmo	10,0	3,8
Palermo	coperto	molto agitato	11,8	3,1
Catania	1/2 coperto	mosso	15,6	5,0
Caltanissetta	1/2 coperto	—	6,5	2,0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	11,4	5,8
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	13,4	6,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
10 MARZO 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,8	759,5	758,9	760,4
Termometro	0,9	7,2	7,9	2,7
Umidità relativa	66	26	33	59
Umidità assoluta	3,27	2,01	2,66	3,27
Vento	N	W	N	N
Velocità in Km.	2,0	2,0	1,5	13,0
Cielo	sereno	sereno	cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 8,9; - R. = 7,12 — Min. C. = — 1,0 - R. = — 1,0.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 10 marzo 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 { prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 { seconda grida	id.	—	—	»	»	98 35 cont.
Detta 3 0/0 { prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 { seconda grida	—	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1885	—	—	»	»	99 30
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	492 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	483 50
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	694 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	592 50
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2230 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1065 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	696 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	641 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	940 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	510 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1770 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	426 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	[illegible] »
Dette Società per l'Illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	315 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	345 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	500 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	507 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	292 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	500 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	321 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 42 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 09
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 29 marzo
Compensazione. . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Azioni Banca Generale 647 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 766 1/2, 768 fine corrente.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz 1780, 1782, 1784 fine corr.
Azioni Società Italiana per Condotte d'acqua 550 1/2, 551 1/2 fine corr.
Azioni Società Immobiliare 782 75 fine corrente.
Azioni Società Anonima Tramway Omnibus 545, 545 1/2, 546 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle vari Borse del Regno nel dì 9 marzo 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 98 357.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 187.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 716.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 426.

V. TROCCHI: *Presidente*.

Società Anonima Italiana dei Panorama

Gli azionisti della Società Anonima Italiana dei Panorama sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di martedì 30 marzo corrente alle ore due pomeridiane nell'ufficio della Società in Torino via Perrace n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Esposizione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1885;
4. Nomina dei tre sindaci e due supplenti.

Dal giorno 16 sino al giorno 28 corrente mese presso l'ufficio della Società in Torino via Perrone 8, si riceverà il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea.

Torino, marzo 1886.

Pel Consiglio d'amministrazione
6172 L'Amministratore delegato: MARCO GREPPI.

Banca Italiana di Depositi e Conti Correnti
in liquidazione

Capitale sociale lire 2,000,000 — Versato lire 1,000,000
Riserva lire 100,000.

Gli azionisti della Banca Italiana di Depositi e Conti Correnti in liquidazione sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 1° aprile 1886, alle ore 11 ant., nel palazzo in via Nazionale 114, 1° piano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1885;
2. Nomina di un terzo liquidatore.

Le azioni dovranno essere depositate almeno 10 giorni prima dell'assemblea nelle Casse della Banca in Roma o presso la Banca provinciale in Genova.

Roma, 10 marzo 1886 6179

AVVISO.

I sottoscritti soci promotori della Banca Agricola Commerciale di Licata, avendo ottemperato al disposto dell'art. 131 del vigente Codice di commercio, convocano l'assemblea generale dei soci pel giorno 20 marzo corrente, alle ore 10 ant., nella casa al primo piano del fu signor Francesco Morello, in questa, per adempire quanto prescrivesi nell'art. 134 di esso Codice, e passarsi alla stipulazione dell'atto costitutivo della Società, ai sensi dell'articolo 136 del menzionato Codice.

Licata, 5 marzo 1886.

I soci promotori
Giuseppe Sapio.
Salvatore La Lumia.
Tommaso Adonnino di Ratomemi.
Salvatore Urso.
6181 Francesco Corvaja Sillitti.

(1ª *pubblicazione*)

Società della Ferrovia Sicula Occidentale
PALERMO-MARSALA-TRAPANI

SOCIETA' ANONIMA — *Capitale Sociale L. 22,000,000 interamente versato.*

Il deposito delle azioni per l'assemblea indetta pel 25 marzo corrente non avendo raggiunto il numero necessario per la validità delle deliberazioni, il Consiglio d'amministrazione ha deciso invitare gli azionisti in seconda convocazione pel giorno 26 corrente, alle ore 3 pom., nella sede sociale 24, via in Lucina, per deliberare sullo stesso ordine del giorno, cioè:

1. Approvazione dei conti e bilancio sociale e relative deliberazioni;
2. Nomina di amministratori in sostituzione di quelli uscenti di carica a norma dell'art 14 dello statuto;
3. Nomina di sindaci e supplenti per l'anno 1886;
4. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione.

A norma dell'art. 29 dello statuto qualunque sarà il numero delle azioni rappresentate, l'assemblea delibererà validamente.

Il deposito delle azioni che a norma dell'art. 26 dello statuto sociale deve esser fatto tre giorni prima dell'adunanza potrà effettuarsi:

in **Roma**, presso la sede sociale nel locale suddetto;
in **Palermo**, presso l'Amministrazione centrale, piazza Marina Palazzo Partanna e presso i signori I. e V. Florio;
in **Napoli**, presso la Società di Credito Meridionale;
in **Milano** presso A. Villa e C.i;
in **Torino**, presso U. Geisser e C.i.;
in **Genova**, presso i Fratelli Bingen;
in **Berlino**, presso Handels Gesellschaft;
in **Francoforte**, presso Von Erlanger and Sôhne.

Roma, 10 marzo 1886. 6171

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

SOCIETÀ ANONIMA con sede in Bergamo

Capitale sociale lire 2,500,000 — Capitale versato lire 2,250,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 29 corrente mese, alle ore 11 antim., presso la sede della Società in Bergamo, per deliberare sugli oggetti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio dell'esercizio sociale 1885, ed approvazione del bilancio stesso;
2. Proposta di applicare al fondo di riserva il cinque per cento degli utili nitidi dell'esercizio annuale precedentemente destinato all'ora compiuta ammortizzazione del capitale d'avviamento dell'officina di Palazzolo;
3. Nomina di cinque amministratori scadenti per anzianità, pel biennio 1886 1887;
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio 1886.

Per essere ammesso all'assemblea bisognerà aver depositato entro il giorno 19 corrente almeno cinque azioni della Società

In **Milano**, presso la Banca Generale,
In **Bergamo**, presso la sede della Società,

ove verranno rilasciate le carte d'ammissione all'adunanza.

Bergamo, 8 marzo 1886.
6163 L'AMMINISTRAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO ED AFFISSO.

Il sottoscritto, volendo ottenere dal Tribunale civile lo svincolo del patrimonio e cauzione del defunto notaro Santantimo cav. Raffaele Verde fu Giuseppe, in conformità dell'art. 38 della vigente legge notarile, emana il presente avviso per tutti gli effetti derivanti dal disimpegno della carica dal medesimo notaro sostenuta.

Napoli, 23 febbraio 1886.
5868 FRANCESCO VERDE.

(2ª *pubblicazione*)
SVINCOLO DI MALLEVERIA.

L'Archivio notarile d'Ivrea ha presentato domanda al Tribunale civile di questa città per ottenere lo svincolo della malleveria prestata dall'ora defunto notaio Modesto Negri per l'esercizio del notariato, e rappresentata da due certificati nominativi sul Debito Pubblico italiano, della rendita annua entrambi di lire cento, annotati d'ipoteca per la malleveria anzidetta, non che la espropriazione a favore dell'Archivio di dette rendite sino a concorrenza del suo credito verso le Maria Pia e Giuseppina Negri, minori, in persona della loro madre signora Camilla Re vedova Negri, eredi beneficiate del loro genitore.

Ivrea, 24 febbraio 1886.
5867 Caus. PIETRO COPPA.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele usciere del sullodato Tribunale notifico al signor Latini Filippo, già gendarme pontificio, la conclusione presa dal sullodato procuratore generale il 23 febbraio 1886, colla quale si chiede che piaccia alla Corte dei conti dichiarare non essere luogo a provvedere sul ricorso di esso Latini, e si condanni alle spese.

Tale notificazione ho eseguito, a senso dell'art. 141 della procedura civile, consegnando copia di detta conclusione al Pubblico Ministero presso questo Tribunale, affiggendone altra copia alla porta della ridetta Corte, e facendo inserire il presente sunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, essendo esso notificato d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 8 marzo 1886.
6128 GARBARINO MICHELE usciere.

(3ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Il Tribunale civile di Torino,

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal giudice delegato del presente ricorso e dei relativi documenti, dichiara aver spettato e spettare alli signori Giovanni ed Ernesto Fenoglio di Carlo la proprietà delle iscrizioni nominative intestate a favore del signor Fenoglio Bartolomeo fu Carlo Giovanni, domiciliato in Torino, risultanti da certificati n. 423052|27752 per l'annua rendita di lire 100 consolidato 5 0[0, n. 521755|126455 per l'annua rendita di lire 1000 consolidato 5 per cento, n. 521756|126456 per l'annua rendita di lire 100 consolidato 5 0[0, n. 6 5115 per l'annua rendita di lire 1200 consolidato 5 0[0, ed aventi rispettivamente la data 30 luglio 1862, 21 agosto 1868, 9 agosto 1877.

Conseguentemente autorizza la direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a operare la traslazione delle iscrizioni nominative suddette al nome di Giovanni ed Ernesto fratelli Fenoglio di Carlo, dividendole in tre parti, delle quali due per l'annua rendita di lire 975 ciascuna, da intestarsi una al signor Giovanni Fenoglio di Carlo, domiciliato in Torino; l'altra al signor Ernesto Fenoglio di Carlo, domiciliato in Camerana, e la terza per l'annua rendita di lire 450 da intestarsi alli signori Giovanni ed Ernesto Fenoglio di Carlo, quali eredi indivisi del fu commendatore Fenoglio Bartolomeo fu Carlo Giovanni, domiciliati in Torino il primo ed il secondo a Camerana, coll'annotazione del vincolo risultante dal testamento del commendatore Bartolomeo Fenoglio in data 4 settembre 1882, che cioè l'usufrutto è eventualmente vincolato a favore del signor Alfonso Fenoglio di Carlo, domiciliato a Camerana a partire dal dì del decesso del di lui padre Carlo Fenoglio, del fu Carlo Giovanni, domiciliato a Camerana, e la proprietà potrà eventualmente passare nella prole nascitura del predetto signor Alfonso Fenoglio di Carlo, e vivente all'epoca del suo decesso.

Torino 4 novembre 1885.
Firmati all'originale:
F. Celotti — Fiorito — Perimioli, vicecancelliere.
Per copia conforme:
Torino, 6 febbraio 1886.
Il cancelliere del Tribunale,
5508 COSTA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE

N. 60

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Alle ore 10 antimeridiane del 29 corrente mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Genova, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo delle opere e provviste occorrenti per la costruzione di edifizi ed altre opere occorrenti per l'impianto di apparecchi idraulici nel porto di Genova, per la presunta somma di lire 195,000, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87, lettera *a*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, numero 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato e di quello speciale in data 28 ottobre 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Genova.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, e l'ultimazione parziale delle varie opere dovrà avvenire nel modo stabilito dall'articolo 17 del succennato capitolato speciale.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal l'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

Per gli aspiranti esteri i certificati di cui alla lettera *b* dovranno essere rilasciati da un ingegnere del Governo a cui appartengono, e vidimati dalla autorità consolare italiana.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 10,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi a quello del l'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 8 marzo 1886

6129 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Provincia di Roma — Comune di Marino

Essendo andati deserti gli atti d'asta per l'appalto dei lavori del mattatoio, fontanile, lavatoio e covertura del lavatoio presso l'Acqua Santa, con abbreviazione di termine decretato dalla Giunta nel giorno 18 corrente alle ore 11 antimeridiane nel solito locale municipale col metodo di estinzione di candela avanti questo illustrissimo signor sindaco, si procederà ad un secondo incanto per l'appalto dei lavori riguardanti solamente il fontanile e lavatoio in base al prezzo di preventiva perizia di lire 16,487 13, stante lire 1612 87 per direzione e sorveglianza rimarranno a disposizione di questo municipio.

L'appalto provvisoriamente rimarrà aggiudicato qualunque sia il numero degli offerenti.

Rimangono fermi tutti i patti e condizioni espresse nell'avviso d'asta del 15 passato mese per quanto riflettano l'opera della quale si è indetto l'appalto.

Nel giorno 23 volgente alle 11 ant. spirano i termini (fatali) per l'offerta di ribasso di vigesima.

Marino, dalla Residenza Pubblica, questo di 10 marzo 1881.

Visto — Per il Sindaco: GIO. BATT. VITALI.

6183 Il Segretario capo: O. GIARRIZZO.

AVVISO.

L'assemblea generale ordinaria della Banca Cooperativa Operaia di S. Vito Chietino è convocata pel giorno 28 marzo, nel locale della Banca, alle ore 9 antim., per provvedere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di tre consiglieri ordinari di amministrazione ed uno supplente;
2. Nomina di tre sindaci ordinari e due supplenti;
3. Rendiconto di amministrazione sull'esercizio 1885;
4. Proposta del Consiglio riguardo al dividendo 1885;
5. Provvedimenti intorno alla deliberazione dell'assemblea generale in data 7 giugno 1885;

L'assemblea, non essendo in numero legale il 28 marzo, avrà luogo il giorno 4 aprile.

S. Vito Chietino, 9 marzo 1886.

Pel Consiglio d'amministrazione
6162 PIETRO D'IUTINA.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Avviso d'Asta *per secondo esperimento.*

Stante la deserzione dell'asta, che doveva aver luogo il 5 corrente per la

Affittanza novennale 1887-1895 dei tre molini di proprietà di questo Comune, denominati Molino Porta, Molino Gualchiera o Mezzo *e* Molino Contessa o Scodellino,

il sottoscritto, fa noto che nel giorno di venerdì 26 marzo corrente, alle ore 10 ant., nella solita sala di questa comunale residenza, presieduta dal sottoscritto, o da chi per esso, si esperimenterà di nuovo l'asta a schede segrete, per l'affittanza novennale 1887-1895 dei tre Molini suddetti, posti sul Canale detto di Castel Bolognese nell'adiacenza di questo paese.

L'incanto è vincolato alle vigenti disposizioni di legge, al regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed al capitolato speciale approvato dal Consiglio comunale con atto 22 dicembre 1885, reso esecutorio col visto Sottoprefettizio 31 gennaio 1886, ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta si tiene in base alla quota annua di affitto, stabilita dal Consiglio comunale in lire dodicimila cinquecento (lire 12,500), da pagarsi nei tempi e modi definiti dal suddetto capitolato.

Le schede, da presentarsi in piego chiuso prima dell'ora sopraindicata, od all'atto dell'apertura dell'asta, saranno redatte in carta legale da lire 1 20 e firmate dall'offerente, e dovranno esprimere in tutte lettere la somma offerta.

Si riterranno come non presentate le schede, che esprimono una somma da determinarsi in relazione ad altre offerte, e quelle che contengono qualunque proposta di modificazione o riserva alle condizioni portate dal capitolato di cui sopra.

Così non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

Non saranno tenute a calcolo le offerte che non raggiungono il minimo fissato dalla Giunta per l'aggiudicazione, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Le schede dovranno essere accompagnate dal deposito in numerario di lire 1400 a garanzia delle offerte e come fondo per le spese d'asta e contratto, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Agli offerenti, che non avranno ottenuta l'aggiudicazione verranno immediatamente restituiti i depositi.

Si avverte poi che, trattandosi di secondo incanto, si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fare e mantenere entro il quindici febbraio 1887 in qualche Istituto di credito, e se con titoli del Debito Pubblico nella Cassaforte di questo S. Monte di Pietà, a tutto suo rischio e pericolo, un deposito di effettive lire italiane quindicimila (L. 15,000), o in numerario o in cartelle del Debito Pubblico al portatore, nel qual caso però la rendita calcolerassi 10 punti di meno del valore di Borsa nel giorno del deposito, siccome è prescritto dall'articolo 30 del sovracitato capitolato. Dovrà pure fare entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva dei detti tre molini un deposito provvisorio nella Cassa comunale di lire duemila (L. 2000), quale deposito ultimo potrà ritirare nell'atto della stipulazione del contratto (articolo 31 dello stesso capitolato).

La delibera seguirà con riserva della superiore approvazione e dell'esperimento per la miglioria, che dovrà essere offerta in aumento, in misura non inferiore al ventesimo, della somma di delibera entro i quindici giorni successivi a quello dell'asta.

Qualora nel termine come sopra stabilito venga data offerta di miglioria del ventesimo, nel giorno da destinarsi con altro avviso avrà luogo un nuovo esperimento, in cui il migliore offerente sarà il deliberatario definitivo.

Castel Bolognese, dalla Municipale Residenza, li 7 marzo 1886.

6140 Il ff. di Sindaco: SEBASTIANO TASSINARI.

Situazione dei Conti al 28 febbraio 1886
della
SOCIETA' GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO
con Sede in FIRENZE, GENOVA, ROMA e TORINO

Capitale nominale	L.	50,000,000 »
Capitale sottoscritto	»	50,000,000 »
Valore nominale dell'azione	»	500 »

ATTIVO.

1. Numerario { nelle casse della Società L. 1,525,756 46; presso la Banca Nazionale » 8,138,444 26 }	»	9,664,200 72
2. Cambiali in portafoglio sull'Italia { a tre mesi o meno	»	8,099,520 70
3. { a più lunga scadenza	»	99,993 »
4. Cambiali in portafoglio sull'estero	»	32,298 65
7. Riporti	»	50,314,191 59
11. Beni stabili	»	945,000 »
12. Buoni del Tesoro	»	» »
13. Altri titoli di debito dello Stato	»	15,552,112 83
14. Obbligazioni di Corpi morali	»	737,993 30
15. Azioni ed Obbligazioni di Società	»	48,499,580 85
16. Conti correnti con garanzia	»	15,416,339 89
17. Conti correnti diversi	»	18,391,574 13
18. Depositi a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni	»	24,530,943 50
19. Depositi degli amministratori a cauzione servizio	»	560,000 »
20. Depositi liberi a custodia	»	137,018,069 87
21. Mobili e spese d'impianto	»	598,744 45
22. Effetti da incassare per conto terzi	»	527,776 61
23. Effetti e crediti in sofferenza	»	357,682 01
26. Debitori diversi	»	4,459,853 84
27. Titoli applicati al fondo di riserva { Ordinaria	»	10,972,870 »
{ Straordinaria	»	1,075,500 »
TOTALE dell'Attivo	L.	347,853,745 94
Spese e perdite del corrente esercizio	»	279,584 17
TOTALE	L.	348,133,330 11

PASSIVO.

1. Capitale versato	L.	40,000,000 »
2. Fondo di riserva { Ordinaria	»	10,973,133 15
{ Straordinaria	»	1,075,539 11
3. Conti correnti senza interessi	»	2,629,687 37
4. Conti correnti fruttiferi per capitali e interessi	»	25,543,129 31
7. Accettazioni cambiarie	»	773,837 30
8. Depositanti a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni	»	24,530,943 50
9. Depositanti a cauzione servizio	»	560,000 »
10. Depositanti per custodia	»	137,018,069 87
12. Dividendi in corso ed arretrati	»	1,003,676 10
17. Creditori diversi	»	2,051,305 34
18. Conti correnti di Banca	»	67,352,266 19
19. Riporti	»	30,110,564 49
20. Maggior valore sui titoli al 31 dicembre 1885	»	4,141,312 15
TOTALE del Passivo	L.	347,763,763 88
Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare e assegnare	»	29,462 41
Rendite e profitti del corrente esercizio	»	340,103 82
TOTALE	L.	348,133,330 11

Firenze, 7 marzo 1886.
Visto — Per l'Uffizio di Sindacato
Il Sindaco: R. NALDI.

L'Amministratore delegato
G. BASSI.

6154

SOCIETÀ ANGLO-ROMANA
per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi

Società in accomandita per azioni, con sede in Roma, via della Scrofa, n. 117

Capitale versato lire 8,000,000

AVVISO.

Si fa noto che la Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi, avente sede in questa città, in via della Scrofa n. 117, ha oggi depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio il suo bilancio al 31 dicembre 1885, unitamente al rapporto dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenuta il 3 marzo 1886.

Roma, 6 marzo 1886.

Il Gerente: CARLO POUCHAIN

Presentato addì 6 marzo 1886 ed inscritto al num. 67 del registro d'ordine, al n. 54 del registro trascrizioni ed al n. 15[1883 del registro Società, vol. 1°, elenco 54°.

Roma, il 6 marzo 1886.

6090 Il cancelliere del Tribunale di commercio: L. CENNI.

R. Sottoprefettura del Circondario di Monteleone

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE
Esecuzione di ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4612.

COMUNE DI MILETO

Avviso d'Asta.

Alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 15 aprile prossimo avrà luogo in questo ufficio, alla presenza del signor sottoprefetto, o chi per esso, e con l'intervento del delegato stradale, o chi per esso, lo

Appalto delle opere e provviste necessarie alla costruzione della strada obbligatoria del comune di Mileto dalla Nazionale N. 36 a Comparne.

La lunghezza di essa strada è di metri 4667, del valore di lire 46,600, come dal progetto d'arte superiormente approvato.

Pel compimento delle opere è stabilito il termine di anni tre; però i lavori saranno condotti proporzionatamente coi mezzi dei cespiti A. B. C. di cui all'articolo 2 della legge 30 agosto 1868, nonchè coi sussidii governativi e provinciali.

Sarà data maggiore estensione ai lavori ogni qualvolta il comune provvedesse in qualunque modo ad altre somme.

Gli atti relativi a tale appalto sono ostensibili nella segreteria della Sottoprefettura in tutti i giorni durante l'orario d'ufficio.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, osservate tutte le prescrizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte dovranno essere formulate in base di un tanto per cento di ribasso sul montare dell'appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori, anche eseguiti colle prestazioni d'opera, sia a corpo, sia a misura.

Non saranno però accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali, senza indicazione di somma fissa.

Epperò chiunque intende far parte all'asta deve prima produrre:

a) Un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere, confermato dal signor prefetto o da' sottoprefetto.

b) Un deposito a titolo di cauzione provvisoria di lire 1000 in valori legali, la quale somma sarà restituita agli interessati finiti gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario che si terrà fino alla stipula del contratto, e prestazione della cauzione definitiva, giusta il relativo capitolato, in proporzione del decimo del prezzo di aggiudicazione.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, scadrà il 15 di maggio corrente anno.

Tutte le spese di aggiudicazione, diritti, tassa di registro, carta, bollo e stampa sono a carico dell'aggiudicatario.

Monteleone, li 2 marzo 1886.

6152 Il Segretario della Sottoprefettura: PISANI.

CITTÀ DI GENOVA

Ufficio di Edilità e Lavori Pubblici

AVVISO D'ASTA.

Essendo stato offerto ed accettato in tempo utile il ribasso del ventesimo al prezzo di lire 51925,826, pel quale, con atto di deliberamento in data 18 febbraio p. p., era stato preparatoriamente aggiudicato l'appalto della

Apertura di una galleria sotto il Colle di Gambonia nel comune di Struppa, per deviazione di un tratto del civico acquedotto.

Si previene il pubblico che il giorno 25 marzo corrente, alle ore 2 pom., avrà luogo in una delle sale del palazzo di Città, nanti il sindaco, e col mezzo dell'estinzione dei lumi, il definitivo incanto per l'appalto medesimo, alle stesse condizioni di cui nell'avviso d'asta in data 28 gennaio p. p.

L'incanto verrà aperto sulla somma di lire 49329,535.

I concorrenti a far partito dovranno:

1. Far inscrivere nella segreteria del comune, un giorno prima di quello fissato per l'incanto, il loro nome, cognome, patria e qualità, e deporvi i certificati comprovanti la loro capacità;

2. Depositare nella Tesoreria civica lire 7000 a garanzia del contratto, e lire 700 a mani del segretario per le spese d'incanto, tassa di registro ed altre relative; queste somme verranno restituite ultimato l'incanto, quelle però dell'aggiudicatario continueranno a rimanere depositate in garanzia del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili a chiunque nel civico ufficio dei lavori pubblici in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pom.

Genova, addì 8 marzo 1886.

6142 *Per il Segretario del Municipio:* CORSI.

Esattoria Consorziale di Castelmadama e Comuni aggregati

COMUNE DI CANTERANO

L'esattore sottoscritto notifica al pubblico che nel giorno 5 (cinque) aprile anno corrente avranno luogo innanzi la Regia Pretura di Subiaco le seguenti vendite immobiliari per debito d'imposte.

A danno di Leoni Giacomo fu Pietro:

1. Fabbricato ad uso stalla, sito in Canterano al vicolo delle Botteghe Oscure, coi confini strada da due lati, fondo rustico uso orto di Neroni Luigi e fratelli fu Pietro e Antonioni Luigi fu Giuseppe, segnato al n. 66[1 di mappa, di un vano, piano uno, coll'imponibile di lire 3 e per il prezzo di lire 22 50. Libero.

2. Fabbricato uso fienile in primo piano al vicolo delle Rapine, coi confini strada da due lati e fondo rustico uso orto di Onorati Giov. Battista fu Sebastiano e Ferdinandi Giovanni fu Antonio, vano uno, piano uno, distinto al num. 67[2 di mappa, coll'imponibile di lire 3 e per il prezzo di lire 22 50. Libero.

3. Casa porzione primo e secondo piano alla via delle Botteghe Oscure in Canterano, coi confini De Angelis Angelo fu Mattia, Dionisi Angelo fu Giovanni ed Innocenzi Pietro fu Francesco, segnata al numero 309[3 di mappa, piani due, vani tre, coll'imponibile di lire 18 e per il prezzo di lire 135. Libera.

4. Fabbricato uso stalla in via delle Botteghe Oscure, coi confini Innocenzi Pietro fu Francesco, Chiesa Parocchiale e De Angelis Angelo fu Mattia, segnato in mappa al n. 310[2, vano uno, piano uno, coll'imponibile di lire 6 e per il prezzo di lire 45. Libero.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente.

La vendita sarà fatta sotto tutte le condizioni portate dal Codice civile e di procedura civile, e quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n 192 (Serie 2ª) e successive modificazioni.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo nel giorno 12 (dodici) ed il secondo nel giorno 19 (diecinove) aprile a. c.

Dalla sede del Consorzio Esattoriale, li 3 marzo 1886.

Per l'Esattore
Il Collettore: LUIGI TRIVELLATO.

6149

Consorzio Bacchiglione e Colli Euganei

Avviso d'Asta.

Nell'ufficio del Consorzio Bacchiglione e Colli Euganei sito in Padova città, via Rovina n. 4311, ed alla presenza della Deputazione consorziale, nel giorno di giovedì 18 marzo alle ore 10 ant. si terrà l'unico esperimento d'asta per l'appalto qui appiedi descritto sotto l'osservanza delle seguenti discipline:

1. Si addiverrà al deliberamento col metodo delle offerte segrete.
2. Il dato regolatore d'asta è indicato nella sottoposta tabella.
3. Le offerte di ribasso percentuale, che dovrà esser superiore al minimo determinato nella scheda segreta deposta sul banco all'apertura dell'asta, dovranno presentarsi chiuse ed accompagnate da un certificato di idoneità del concorrente all'appalto, rilasciato da un pubblico ufficio tecnico e dal deposito sottoindicato.
4. Il capitolato d'appalto è ostensibile a chiunque presso l'ufficio Consorziale durante le ore d'ufficio; e così pure la tariffa dei prezzi unitari e gli atti di progetto.
5. L'asta verrà dichiarata deserta ove non si presentassero almeno due concorrenti.
6. Gli ammessi all'asta dovranno eleggere domicilio nella città di Padova indicando la Casa e la strada, il quale domicilio rimarrà come eletto nella stipulazione del contratto.
7. Il deliberatario dovrà stipulare il contratto entro giorni cinque dal definitivo deliberamento.
8. Saranno osservate le discipline del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3470 (Serie 3ª);
9. Il lavoro dovrà essere condotto a termine, dalla data della consegna, entro giorni 150 lavorativi.

Padova, li 4 marzo 1886.

La Deputazione:
DALLA VECCHIA dott. PIO — MARIO dott. ANTONIO
E.mo CAPODILISTA conte ANTONIO.
Il Segretario: GIANI dott. VITTORIO.

Oggetti da appaltarsi.

Lavoro di sistemazione del II tronco dello Scolo Rialto, dallo sbocco della Fossa Palona in comune di San Pietro Montagnon, alla sezione 38ª del progetto generale, e di sistemazione degli scoli Rio Caldo e Pogese — Regolatore d'asta presunto, lire 55,715 24 — Deposito lire 3000 — Cauzione definitiva lire 6000.

Osservazione. — La stazione appaltante si riserva di trattare direttamente pei compensi coi privati.

6131

PROVINCIA DI FIRENZE — CIRCONDARIO DI S. MINIATO

Comune di Castelfranco di Sotto

VIABILITÀ OBBLIGATORIA
Esecuzione della legge 30 agosto 1868

Ponte a travata metallica sul fiume Arno

Appalto delle opere murarie e delle strade d'accesso

AVVISO D'ASTA.

Alle ore dieci antimeridiane del dì 29 marzo corrente, sarà proceduto in quest'ufficio comunale, avanti il signor sindaco, od a chi per esso, all'incanto per l'appalto dei lavori in muratura del ponte, da costruirsi sul fiume Arno, presso Castel-Franco di Sotto, e dei lavori di costruzione delle strade d'accesso al ponte medesimo, ascendenti alla presunta complessiva somma di lire ottantamila quattrocentottantaquattro e centesimi trentaquattro (80,484 34).

I detti lavori dovranno essere eseguiti secondo il relativo progetto tecnico dell'illustrissimo signor cav. ing. dott. Adolfo Cerri, approvato dal R. Ministero dei Lavori Pubblici con decreto in data 23 febbraio 1885, ed alle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto, debitamente approvato, annesso al progetto stesso.

L'asta sarà tenuta ad offerte segrete, in conformità del combinato disposto dagli articoli 86 e 90 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto in data 4 maggio 1885, num. 3074 (Serie 3ª).

In mancanza di due offerte, l'incanto sarà dichiarato deserto.

Le offerte dovranno essere scritte in carta bollata da lira una, colla indicazione, in tutte lettere, del tanto per cento di ribasso che s'intenderà di fare, ed essere altresì firmate dall'offerente e suggellate.

Le offerte condizionate, e quelle fatte per persona da dichiarare, saranno ritenute nulle.

Incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte, non sarà più ricevuta alcun'altra offerta.

L'impresa verrà deliberata a chi resulterà il migliore offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito nella scheda segreta compilata dalla Giunta municipale, e deposta, alla presenza degli astanti, sul banco della Presidenza al momento dell'apertura dell'asta.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare, separatamente dalle loro offerte, un certificato di moralità, di data recente, del sindaco del luogo di loro domicilio; un attestato di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingenere dell'Ufficio tecnico provinciale o governativo, confermato dal prefetto, dal quale resulti che essi abbiano dato prove di capacità e sufficiente pratica nell'eseguimento e direzione di altri lavori consimili; una ricevuta del segretario comunale comprovante l'avvenuto deposito provvisorio della somma di lire tremila (3000) a guarentigia dell'offerta, e per le spese approssimative dell'asta, di contratto, bollo, registro, ed altre, tutte a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, che dovrà immancabilmente aver luogo appena adempiute le formalità prescritte dall'art. 50 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, l'appaltatore dovrà esibire una ricevuta del tesoriere comunale, dalla quale resulti l'avvenuto deposito della cauzione definitiva di lire diecimila (10,000) in danaro, o in Cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, ed al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Dovrà altresì presentare un supplente o fideiussore il quale, intervenendo al contratto stesso, assuma gli obblighi stabiliti dall'art. 8 del surriferito capitolato speciale. Il detto supplente o fideiussore dovrà avere i requisiti richiesti dal citato capitolato per l'appaltatore.

In caso di rifiuto o ritardo alla stipulazione del contratto, alla prestazione della cauzione definitiva, od all'adempimento degli altri obblighi, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria, ed al risarcimento di tutti i danni che il comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta, senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori entro il tempo e termine di mesi 15 dal dì del verbale di consegna dei medesimi, salvo ciò che è disposto nel capitolato suddetto per la strada di comunicazione fra la stazione ferroviaria di S. Romano e la via di Giuncheto.

L'appaltatore dovrà eleggere inoltre domicilio legale in questo comune.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, sul prezzo per il quale i detti lavori verranno provvisoriamente aggiudicati, resta fin d'ora stabilito a giorni quindici successivi all'avvenuto deliberamento provvisorio, e scadrà perciò alle ore 6 pomerid. del giorno 14 aprile p. v.

Il progetto e relativo capitolato trovansi ostensibili nella segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Dall'uffizio comunale di Castel-Franco di Sotto, addì 4 marzo 1886.

Vº — Il Sindaco: GIULIO GUERRAZZI.
Il Segretario: CITO CITI.

6138

Citazione per pubblici proclami

L'anno 1883 il giorno 26 gennaio.

I componenti il Tribunale civile di Campobasso signori cav. Luigi Ludovici presidente, Pasquale Gigli giudice e Giuseppe Cagnazzi aggiunto giudiziario, si sono riuniti in camera di Consiglio per risolvere il seguente affare:

Visto il copraesteso ricorso ed uniti documenti;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero ed intesa la relazione del giudice delegato sig. Cagnazzi.

Attesochè nella specie la citazione nei modi ordinari riesce sommamente difficile e dispendiosa per il numero delle persone da citarsi, dovendo il reverendo Capitolo della Cattedrale di Trivento, come si è fatto ad assumere nel ricorso, convenire in giudizio circa trecento persone domiciliate in Trivento e S. Biase per obbligarle a somministrargli un nuovo documento ai termini dell'articolo 2136 del Cod. civ., in ricognizione del dritto, censi ed altre prestazioni emergenti dal ruolo reso esecutorio con l'ordinanza Prefettizia del dì 11 febbraio 1853, ed il Tribunale in vista di tale circostanza può autorizzare la citazione per pubblici proclami con le cautele consigliate dalla legge.

Per questi motivi:

Autorizza la citazione per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli Annunti giudiziari e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed ordina che ai signori Camillo ed Errico D'Ovidio fu Agostino, Francesco Scarano fu Luigi, e Michelangelo Molinaro fu Nazario, sia notificata la citazione nei modi ordinari.

Così deciso nel giorno, mese ed anno come sopra.

Luigi Ludovici, presidente.
Giovanni d'Onofrio, vicecanc.

Num. 57 cronologico.

Copia, ecc.

Addì 1° febbraio 1883.

Noi cav. Luigi Ludovici presidente del Tribunale civile e correzionale di Campobasso,

Letta la soprascritta domanda,

Permettiamo la citazione col rito sommario e destiniamo l'udienza del cinque entrante mese per trattarsi la causa.

Luigi Ludovici, presidente.
Giovanni d'Onofrio, vicecanc.

L'anno milleottocentottantasei il giorno otto marzo in Trivento e San Biase,

Ad istanza del reverendo Capitolo della Cattedrale di Trivento, rappresentato dai sigg. D. Domenico Ciafardini fu Giuseppe, arcidiacono, D. Giuseppe d'Ovidio fu Amato, arciprete, D. Pasquale Berardinelli fu Nicolangelo, primicerio, D. Camillo de Lellis fu Vincenzo, tesoriere, D. Filoteo Mastroiacovo fu Nicolangelo, parroco e decano, D Giuseppe Berardinelli fu Nicolangelo, canonico teologo, e dagli altri canonici D. Giuseppe d'Ovidio fu Matteo, D. Pasquale Brindesi fu Nicola, D. Alessandro d'Ovidio fu Raffaele e D. Nicola Testa fu Francesco, tutti domiciliati e residenti in Trivento, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione dell'11 dicembre 1882 e confirmato con l'altra deliberazione del 1° marzo 1886.

Io Francesco Bianchi usciere presso la Pretura del mandamento di Trivento ove domicilio e riseggo.

Ho dichiarato ai signori:

1. D'Ovidio Camillo ed Errico fu Agostino - 2. Molinaro Antonio di Felice - 3. Pasquale Nicolino fu Giuseppenicola - 4. Di Marzo Michelangelo fu Giuseppe - 5. Brindesi Pasquale ed Alessandro fu Nicola - 6. Scarano Pietro fu Tommaso - 7. Pasquale Vasile fu Nicola - 8. Vasile Giovanni fu Antonio - 9. Vasile Rosario fu Alessandro - 10. Fagnani Domenico di Errico - 11. Brindesi Errico fu Michelangelo - 12. Lozzi Benedetto, Teofilo ed Alfonso fu Emiddio - 13. D'Abbieri Giuseppe di Pellegrino - 14. Di Maio Pasquale ed Antonio fu Saverio - 15. Arcolesse Nicolino e Giuseppe fu Giuseppe - 16. Molinaro Michelangelo fu Nazario - 17. Gargaro Giuseppenicola fu Michele - 18. Mastroiacovo Luigi fu Domenicangelo - 19. Mastroiacovo Giuseppe fu Nicola - 20. Di Pasquale Pasquale e Luigi fu Giuseppe - 21. Mastroiacovo Felice fu Nazario - 22. Quaranta Maria fu Raffaele - 23. Molinaro Saverio di Nazario - 24. Marchetti Aurelio fu Nicola - 25. Quaranta Giuseppe fu Nazario - 26. Bruno Antonio fu Rocco - 27. Girelli Vincenzo fu Antonio - 28. Stinziano Domenicantonio fu Nicola - 29. Coloneri Giuseppenicola fu Ferdinando - 30. De Lellis Camillo fu Vincenzo - 31. Bagnoli Nicola fu Emiddio - 32. Adelaide Ricci di Ercole ed il di lei marito Buonocore Salvatore per autorizzarla - 33. D'Elia Ferdinando fu Giuseppe - 34. Di Rosa Germano di Felice - 35. Scarano Francesco fu Nazario - 36. Di Paola Domenico fu Giovanni - 37. Roberto Pasquale fu Paolo - 38. Scarano Luigi e Giuseppe fu Saverio - 39. Roberto Giuseppe fu Nazario - 40. Pavone Gaetano di Pasquale - 41. Del Castello Nazario fu Nicola - 42. Quici Nicolino fu Giuseppe - 43. Jocca Antonio e Fedele fu Nicoluccio - 44. Di Paola Giovanni fu Giovanni - 45. Di Paola Antonio di Giovanni - 46. Lazzaro Margherita di Nicolino ed il di lei marito Antonio di Paola - 47. De Lellis Nicola fu Vincenzo - 48. De Lellis Camillo fu Vincenzo - 49. Brindesi Teodorico e Ferdinando fu Giuseppe - 50. Brindesi Domenicantonio fu Emiddio - 51. Brindesi Regonilda fu Giovanni - 52. Florio Luigi fu Gioacchino - 53. Santorelli Lorenzo di Saverio - 54. Di Lazzaro Gaetano, Vincenzo e Luigi fu Antonio - 55. Bracone Maria - 56. Luigi Santorelli fu Giuseppantonio - 57. Di Lazzaro Giuseppe, cantore, e Loreta fu Pasquale - 58. Ciafardini Domenico fu Giuseppe - 59. Arcolesse Pietro e Ferdinando fu Giuseppe - 60. Arcasenza Donato fu Domenico - 61. Civico Antonia fu Domenico - 62. Desiderio Domenicangelo fu Giuseppe - 63. Pavone Marianicola, Franceschella e Lucia fu Rosorio ed i rispettivi loro mariti Antonio Fossaceca, Domenico Quaranta e Nicola Jocca - 64. Quaranta Ferdinando fu Francesco - 65. D'Ovidio Giuseppe fu Emiddio - 66. Santorelli Lucia e Rosa fu Antonio - 67. Donatone Camillo di Nazario - 68. Marchetti Domenico fu Antonio - 69. Scarano Antonia di Giuseppe ed il marito Girelli Vincenzo - 70. Di Marzo Pasquale fu Emiddio - 71. Quaranta Vincenzo fu Saverio - 72. Ciafardini Nicola fu Luigi - 73. Civico Pasquale fu Nicola - 74. Ciafardina Nicola di Nazario - 75 De Paola Nazario fu Pasquale - 76. D'Alessandro Rosario fu Nicola - 77. Civico Nazario fu Nicola - 78. Di Lazzaro Ant° fu Errico - 79. Marchetti Ermenegildo di Pasq. - 80. Molinaro Achille fu Nazario - 81. Cieri Raffaele fu Adamo - 82. Berardinelli Nazario fu Michelangelo - 83. Grignoli Raffaele fu Tommasino - 84. Parisi Domenico fu Pietro - 85. Carissimo Francesco fu Nazario - 86. Falasca Giuseppe di Michele - 87. Scarano Giuseppenicola fu Tommaso - 88. Felice Maria fu Giuseppe - 89. Pavone Pasquale fu Nicola - 90. Porfirio Francesco fu Giuseppe - 91. Pavone Domenico fu Donatantonio - 92. Ciafardini Felice fu Francesco - 93. Felice Nicolino fu Francesco - 94. Di Maio Antonio fu Emiddio - 95. Donatone Vincenzo e Francesco fu Tommaso - 96. Donatone Nicola, Pasquale e Nazario fu Angelo - 97. Civico Francesco fu Nicola - 98. Fagnani Giuseppe fu Francesco - 99. Ciafardini Gaetano fu Giosuè - 100. Testa Gaetano fu Francesco - 101. Pavone Errico fu Giovanni - 102. Bruno Giuseppantonio fu Domenico - 103. Bianchi Antonio di Francesco - 104. Fabiano Nicolino fu Giuseppe - 105 Scarano Alessandro, Lucia, Angelamaria, Pasquale e Giosuè fu Raffaele - 106- Scarano Giuseppe e Luigi fu Gaetano - 107. Guarnieri Giuseppe, Luigi ed Errico fu Donato - 108. Toccariello Tommaso fu Pasquale - 109. Serricchio Pasquale, Giuseppe e Teresina fu Emiddio - 110. Molinaro Pasquale fu Giuseppe - 111. Molinaro Saverio fu Antonio - 112. Molinaro Nicolo fu Nazario - 113. D'Ovidio Nicolino fu Matteo - 114. Del Castello Giovanni fu Nazario - 115. Scarano Luigi, Errico, Giacinta, Maria, Teresina e Rosina fu Pasquale - 116. Di Marzo Francesco fu Pasquale - 117. Felice Nicola e Pietro fu Nazario - 118. Marchetti Errico fu Michelangelo - 119. Porfirio Giuseppe e Nicolino fu Ferdinando - 120. Santorelli Domenico fu Tommaso - 121. Nicodemo Pasquale e Sabatino fu Antonio - 122. Vasile Alessandro e Nazario fu Paolo - 123. Scarano Antonio fu Nazario - 124. Ciccarella Luigi fu Nicola - 125. Del Castello Domenico fu Giovanni - 126 Del Castello Nicola fu Francesco - 127. Molinaro Rosa ed il marito Nicola Sceppacerqua - 128. Ciafardini Saveria fu Luciano - 129. Porfirio Luigi fu Giovanni - 130. Brindesi Nicolino di Alessandro - 131. Sceppacerca Nazario fu Vincenzo - 132. Florio Ezechiele fu Gioacchino - 133. Scarano Emiddio fu Nazario - 134. D Ovidio Egidio fu Antonio - 135. D'Ambrosio Nazario fu Giuseppe - 136 Fagnani Mariagiuseppa ed il marito Francesco Carosella - 137. Marchetti Pasquale fu Francesco - 138. Quici Nazario fu Giuseppe - 139. Vasile Emiddio di Domenico - 140. Massa Camillo di Ferdinando - 141. Jocca Pietro fu Francesco - 142. Jocca Michele ed Errico fu Antonio e Mastroiacovo Vincenzo fu Attilio - 143. Mastroiacovo Alessandro fu Giuseppe, anche come presidente della Congrega di carità - 144. Ciafardini Domenico fu Luigi - 145. Vasile Francesco fu Emiddio - 146. Arcolesse Marianna fu Giuseppe - 147 Vasile Nicola fu Giuseppe - 148. Mastroiacovo Tommaso fu Vincenzo - 149. Ciccarella Mariantonia fu Domenicangelo ed il marito Francesco Sceppacerca - 150. Di Lazzaro Nicolino fu Innocenzo - 151. Di Claudio Giuseppe fu Nazario - 152. Molinaro Antonio, Nicola e Pasquale fu Nazario - 153. Florio Giuseppe fu Felice - 154. Gargaro Ferdinando fu Raffaele - 155. Scarano Nicola fu Pasquale - 156. Colella Nicola di Giuseppe - 157. D'Ambrosio Nicola fu Giuseppe - 158 Serricchio Francesco fu Domenico 159. Gianserra Emilio e Nicolino fu Ersilio - 160. Stanziani Teresina fu Giuseppe ed il marito Angelo Porfirio - 161. Brindesi Domenicantonio fu Emiddio - 162. Jocca Antonio fu Felice - 163. Scarano Nazario fu Giuseppe - 164. Di Maio Pasquale ed Antonio fu Saverio - 165. Girelli Vincenzo fu Antonio - 166. Pavone Pasquale fu Francescantonio - 167. Florio Achille fu Alessandro - 168. D'Elia Rosa fu Giuseppe - 169. Arcolesse Maria fu Emiddio ed il marito Nazario Ciccarella - 170. Molinaro Camillo fu Vincenzo - 171. Jagrossi Pietro e Saverio fu Michele - 172. Di Claudio Pasquale fu Nicola - 173. Minicucci Giuseppe fu Michele - 174. Jagrossi Francesco fu Antonio - 175. Scarano Rosa fu Gregorio - 176. D'Alisera Rosaria fu Pietro ed il marito Saverio Scarano - 177. Conti Michelangelo fu Giuseppe - 178. Marchetti Angelamaria fu Emiddio - 179. D'Ovidio Francesco e Giuseppe fu Nicola - 180. Brindesi Olimpio fu Nicola - 181. Casalfiore Emilio fu Arcangelo - 182. Busso Saverio di Luigi - 183. D'Ambrosio Nazario fu Marcello - 184. Scarano Pietro fu Giuseppe - 185. Santorelli Berenice fu Giuseppantonio - 186. D'Ovidio Giuseppe fu Tommaso - 187. Miserere Antonio, Pasquale e Pietro fu Giuseppe - 188. Lozzi Ferdinando fu Nazario - 189. Vasile Felicia di Nicola ed il marito Domenico Ruberto - 190. Scarano Lucia fu Nicola - 191. Nicodemo Giuseppe fu Giacomo - 192. Nicodemo Pasquale e Sabatino fu Antonio - 193. Vasile Donatantonio di Carlo - 194. Esposito Carmela - 195. Scarano Raffaele fu Filippo - 196. Mastroiacono Antonio e Domenico fu Nazario - 197. D'Ovidio Nazario fu Francesco - 198. Landi Nicolino fu Giuseppe - 199. Pavone Giuseppenicola fu Silvestro - 200. Pavone Ercole fu Santo - 201. Mastroiacovo Domenico fu Pietro - 202. Di Lazzaro Loreta fu Pasquale - 203. Vasile Domenico fu Rosario - 204. Arcolesse Pietro fu Giuseppe - 205. Berardinelli Emiddio fu Giuseppe - 206. Fiore Alessandro fu Giuseppenicola - 207. Molinaro Nazario fu Antonio - 208. Totaro Antonio fu Tommaso - 209. Scarano Luigi e Giuseppe fu Saverio - 210. Ferrara Fortunato fu Giuseppe - 211. Scarano Giuseppe fu Nunzio - 212. Carissimo Romualdo fu Nazario - 213. Falasca Giuseppe fu Maurizio - 214. Molinaro Nicolino fu Antonio - 215. Pavone Alessandro fu Antonio - 216. Luzio Giuseppe di Vincenzo - 217. Donatone Antonio di Nazario - 218. Zaccaria Maria fu Domenico - 219. Ciafardini Nicola fu Antonio - 220. Del Castello Giovanni fu Nazario - 221. Scarano Mariagiuseppa fu Benedetto - 222. Civico Francesco fu Nicola - 223. Ciccarella Giuseppe fu Pasquale - 224. Ciafardini Nicola fu Antonio - 225. Mastroiacovo Alessandro fu Domenicangelo - 226. Marchetti Giuseppe di Nicolantonio - 227. Sabatino Annunziata e Giorgio fu Rosario - 228. Colella Saverio fu Nicola - 229. Donatone Giorgio fu Cosmo - 230. Vasile Antonio fu Vincenzo - 231. Scarano Pietro fu Giuseppe - 232. Calaneri Giovanni fu Nicolino - 233. La Congrega di Carità, rappresentata dal suo presidente - 234. Ciafardini Nicola di Nazario - 235. Vasile Donatantonio di Carlo - 236. Capusso Emiddio fu Pasquale, tutti proprietari, domiciliati in Trivento, meno Cavalfiore che domicilia in S. Biase.

Che il reverendo capitolo della cattedrale di Trivento ha sempre esatto ed è nel possesso di esigere i canoni, i censi e le altre prestazioni da essi intimati dovuti indivisibilmente, in virtù del ruolo debitamente rinnovato, pubblicato e reso esecutorio con l'ordinanza del già intendente, oggi prefetto della provincia di Molise dell'11 febbraio 1853, registrato lo stesso giorno in Campobasso n. 861, reg. 1°, vol. 252, fol. 40°, cas. 3°, cent. 85, Matticola ricevitore, che è l'ultimo titolo dell'istante Capitolo, che essendo per decorrere il trentennio da detta ordinanza, i debitori riportati nel ruolo medesimo ed i loro eredi ed aventi causa di sopra indicati sono tenuti a fornire a proprie spese un nuovo documento ai termini dell'art. 2136 del Cod. civ.

Che con citazione per pubblici proclami dal 9 febbraio 1883, intimata, pubblicata ed affissa dall'usciere Francesco Bianchi, di Trivento, ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziarii di detta provincia, l'istante Capitolo fece citare tutti essi debitori innanzi al Tribunale civile di Campobasso, con procedimento sommario autorizzato col soprascritto decreto presidenziale del 1° febbraio 1883 e per l'udienza del 5 marzo anno medesimo, perchè fossero condannati alla rinnovazione del titolo. Però dei convenuti comparvero i soli signori Ca-

millo Ruberto fu Nazario, Francesco Bianchi fu Fedele, Luisa e Rosina de Lellis fu Tito, Filoteo Mastroiacovo fu Attilio, Amato d'Ovidio fu Raffaele, Nicolino e Peppino Arcolesse fu Giuseppe, Nicolino Florio fu Ercolo, Tommaso Ricci di Ercole, Gaetanina Porfirio di Raffaele, Felice Coloneri fu Nicolino, Francesco Scarano fu Luigi, Vincenzo e Giuseppe Scarano fu Camillo, ed il municipio di Trivento per mezzo del sindaco signor Achille Molinaro, gli altri convenuti si resero contumaci, e perciò con provvedimento reso nell'udienza del 12 detto mese di marzo fu ordinato che fossero di nuovo citati ai termini dell'art. 382 del Codice di procedura civile.

In conseguenza di che ho di nuovo citato i predetti individui, compresi anche i già comparsi, tutti attuali debitori sia in nome proprio sia come eredi ed aventi causa dei precedenti debitori iscritti nel ruolo ed i rispettivi mariti delle convenute coniugate per essere dai medesimi autorizzate, a comparire innanzi al Tribunale civile di Campobasso il giorno 19 prossimo venturo mese di aprile alle ore 10 ant., ad oggetto di sentire:

1. Dichiarare interrotta ogni prescrione pei cennati canoni, censi e prestazioni;

2. Essere condannati a rinnovare l'anzidetto ruolo e perciò a riconoscere con pubblico istrumento, da stipularsi dal notaio che sarà destinato dal Tribunale e nel termine che dallo stesso verrà prefisso, le obbligazioni emergenti dal ruolo medesimo, cioè di pagare solidalmente ed indivisibilmente i canoni, i censi e le prestazioni specificati nel menzionato atto di citazione del 9 febbraio 1883 e nelle epoche indicate nel ruolo stesso, il tutto a proprie spese e col vincolo della indivisibilità per l'unità del titolo.

3. Ordinare che scorso inutilmente il termine che sarà dal Tribunale stabilito, la sentenza da pronunziarsi tenga luogo del detto nuovo documento.

4. Essere condannati al ristoro dei danni ed interessi derivanti dal rifiuto a somministrare all'amichevole il cennato documento ed alle spese del giudizio col compenso all'avvocato.

5. Apporre alla sentenza la clausola dell'esecuzione provvisionale e senza cauzione. Con espressa salvezza di ogni dritto e ragione. Li ho infine diffidato che, non comparendo, la causa sarà proseguita in loro contumacia.

Il ruolo e l'indicata citazione del 9 febbraio 1883 sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale per la debita comunicazione. Errico Ferrara, procuratore ed avvocato, domiciliato in Campobasso, rappresenterà l'istante capitolo, che elegge il suo domicilio presso lo stesso.

Copie collazionate firmate di detti decreti e del presente atto sono state da me usciere rilasciate nel domicilio di essi notificati signori Camillo ed Errico d'Ovidio, Francesco Scarano fu Luigi, Michelangelo Molinaro ed Emidio Casalfiore, consegnandole a persone di loro famiglie capaci a riceverle, mentre altre simili copie sono state da me usciere affisse alla porta della Casa comunale di Trivento e nella Pretura, i di cui segretario o cancelliere hanno vistato l'originale.

L'importo è come dalla specifica scritta in piedi dell'originale.

6165 FRANCESCO BIANCHI usciere.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Corte dei conti sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città, ho notificato al signor Berrino Giovanni-Gioacchino, già applicato nelle ferrovie dell'Alta Italia, la conclusione emessa dal prefato procuratore generale istante il 22 febbraio 1886, colla quale si chiede e conchiude che piaccia alla Corte plenaria dichiarare irricevibile il reclamo di esso Berrino, con la condanna del medesimo nelle spese.

Tale notificazione ho eseguito a senso dell'art. 141 della procedura civile, essendo esso d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 8 marzo 1886.

6125 GARBARINO MICHELE usciere.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse, che col giorno 10 marzo corrente, Poletti Andrea resta unico proprietario della rosticceria in Roma, via Venezia, n. 10, cessando definitivamente dall'avervi qualunque cointeressenza il signor Giacomo Canepa.

Chiunque possa vantarsi creditore del Canepa, si presenti in detto negozio al Poletti per essere soddisfatto.

Non presentandosi alcuno entro dieci giorni a decorrere dal 10 marzo corrente, il Poletti pagherà al Canepa la somma di lire 2200 a lui spettante per capitale e liquidazione d'interessi sul detto negozio conteggiati fino al 9 marzo corrente, epoca in cui il Canepa cessa di aver parte nel negozio suddetto.

Roma, 10 marzo 1886.

CANEPA GIACOMO.
6155 ANDREA POLETTI.

AVVISO.

Innocenzio Rocco del fu commendatore Giovanni, avendo chiesto che gli sia riconosciuto il titolo di principe di Forrepadula a lui pervenuto per legittima discendenza del suo progenitore Giovanni, a norma dell'art. 12 del regolamento della Consulta Araldica, ne fa al pubblico legale avviso, avvertendo quelli che pretendessero di avere giuste ragioni da opporre alla domanda, di notificarle con ricorso in carta bollata al Ministero dell'Interno, in conformità dell'art. 6 del Regio decreto del 10 ottobre 1869, n. 5318.

Principe di Forrepadula
6114 INNOCENZIO ROCCO.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Castrovillari

Rende noto

Essersi reso vacante un posto di notaio in Acquaformosa pel tramutamento da quel comune in quel di Sant'Agata d'Esaro del notaio Gabriele De Benedictis,

Ed invita

Chiunque abbia dritto ed interesse a concorrervi ad avanzare nel termine di giorni quaranta la domanda corredata dei documenti prescritti dalla legge e dal regolamento sul Notariato.

6103 IL PRESIDENTE.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto al pubblico che nell'udienza del 19 aprile 1886, alle 10 antim., nella sala delle udienze, avrà luogo l'incanto per la vendita di un terreno posto nel territorio di Fabbrica di Roma, in contrada Carrareccia, segnato in mappa col n. 472, sez. 3ª, confinante i beni Monfeli, Pace e la strada, ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma, rappresentata dal sottoscritto, a danno di Pace Annunziata in Rosato Bianchini, con le condizioni notate nel bando a stampa del 15 febbraio 1886, che si hanno per richiamate.

Viterbo, di studio 5 marzo 1886.

Il Delegato erariale
6146 CONTUCCI AVV. GIUSEPPE.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Al Tribunale civile e correzionale di Torino,

Ill.mi signori,

Molla Anna, vedova di Piatti Domenico, Francesco e Piatti Maria, Michele e Carolina fu Domenico Francesco, ammessi al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso questo Tribunale in data 27 dicembre 1884, tutti residenti in Torino,

Espongono

Essere titolari di un certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, avente il n. 577417, dell'annua rendita di lire 55, intestato al nome di essi esponenti ed a quello di Luigi Piatti, loro rispettivo figlio e fratello.

Questi, come appare dal prodotto certificato di morte ed attestazione giudiziale, alli 26 del mese di ottobre 1885 venne a morire senza testamento lasciando a succedergli gli esponenti.

Nell'eredità dismessa dal predetto Luigi Piatti trovasi la quota che gli spettava sul certificato di rendita sopramenzionato, e questa, secondo le disposizioni del Codice civile relative alla successione legittima, viene a toccare per un terzo all'Anna Molla, di lui madre, e per due terzi al di lui fratello e sorelle Michele, Maria e Carolina in parti eguali.

Vivente ancora il Luigi Piatti, vennero dagli esponenti avviate alcune pratiche presso l'Amministrazione del Debito Pubblico onde ottenere la cancellazione dell'ipoteca o vincolo d'usufrutto annotato nel summenzionato certificato di rendita ed il tramutamento della medesima in cartelle al portatore.

L'Amministrazione generale del Debito Pubblico dichiarò di addivenire alla cancellazione instata dagli esponenti, quando questa fosse consentita dagli eredi della Marianna Taro vedova Grosso, a cui favore era inscritto il vincolo d'usufrutto annotato nella cartella suddetta.

Il consenso richiesto dall'Amministrazione del Debito Pubblico dichiarò di addivenire alla cancellazione instata dalli esponenti, quando questa fosse consentita dagli eredi della Marianna Taro vedova Grosso, a cui favore era inscritto il vincolo d'usufrutto annotato nella cartella suddetta.

Il consenso richiesto dall'Amministrazione del Debito Pubblico fu legittimamente prestato con atto pubblico in data 13 novembre 1885, rogato Albertario, dalla Grosso Margherita vedova del fu Tarraboiro Giovanni, unica erede della Marianna Taro, che si allega al presente ricorso unitamente a relativo atto di notorietà constatante che la vedova Tarraboiro suddetta è l'unica erede della Marianna Taro vedova Grosso, ed ormai nessun ostacolo si oppone a che sia cancellata l'annotazione di vincolo in parola. Se non che, pel seguito decesso di Luigi Piatti, uno dei titolari della rendita, prima ed avanti ogni cosa è necessario che intervenga, a norma degli articoli 78 e 79 della legge sul Debito Pubblico 11 agosto 1870, decreto di questo ill.mo Tribunale che dichiari la traslazione della quota spettante al Luigi nei suoi eredi legittimi.

Gli esponenti pertanto ricorrono alle SS. VV. ill.me, e le supplicano perchè, mediante decreto, si compiacciano dichiarare:

Spettare la proprietà della quota di lire 11 di rendita, parte già pertinente al Luigi Piatti fu Domenico Francesco, sul certificato n. 577417 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, dell'annua rendita di lire 55, creazione legge 10 luglio 1861, cinque per cento, ora nominativamente intestata all'Anna Molla di Giovanni, vedova di Piatti Domenico, e Piatti Luigi Maria, Michele e Carolina fu Domenico, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Molla Anna, tutti domiciliati e residenti in Torino, per la quota di un terzo alla Molla Anna di Giovanni, vedova di Piatti Domenico Francesco, e per la quota degli altri due terzi in parti eguali alli Michele, Maria, Carolina fratello e sorelle Piatti fu Domenico, e con un terzo dei due terzi di lire undici di rendita a cadauno di essi, ora tutti maggiori d'età, puro residenti in Torino.

Il che ecc.

Torino, 6 dicembre 1885.

Per gli esponenti sottoscritti avvocato Gialdroni sostituto Peyretti.

Si uniscono al presente ricorso:

1. Decreto ammessione al gratuito patrocinio, 27 novembre 1884.
2. Attestazione giudiziale, 1° dicembre 1885.
3. Atto di morte, 23 novembre 1885.
4. Copia di nota della Direzione Generale Debito Pubblico, 9 agosto 1885.
5. Atto di morte, 23 aprile 1845.
6. Atto di procura rogato Albertario, 13 novembre 1885.
7. Dichiarazione municipio di Courgnè, 23 settembre 1885.
8. Attestazione giudiziale, 13 novembre 1885.
9. Atti di nascita di Michele, Maria e Carolina Piatti.
10. Certificato di rendita nominativa nn. 57, 17, 74.

Previo voto del P. M., riferisca il giudice sig. Barbaroux.

Torino, 7 dicembre 1885.

Firmato: A. Bozzi proc.

Visti gli atti.

Ritenuto che la fatta domanda ha giuridico fondamento nelle risultanze dei prodotti documenti.

Il P. M. è d'avviso sia la medesima accolta.

Torino, 9 dicembre 1885.

Firmato: Borio.

Il Tribunale.

In camera di consiglio, composta degli avvocati Fiorito cav. Gioacchino vicepresidente, Galletti cav. Arrigo e Barbaroux cav. Giuseppe, giudici.

Intesa la relazione del giudice delegato,

Visto le conclusioni del P. M. surriferite,

Ritenuto che dalle fatte produzioni risulta della qualità nei ricorrenti di unici eredi del Luigi Piatti fu Domenico, deceduto *ab intestato*, ed il passaggio a maggiore età dei corricorrenti fratello e sorelle Piatti fu Domenico.

Dichiara spettare la proprietà della quota di lire undici di rendita, parte già pertinente al Luigi Piatti fu Domenico sul certificato n. 577417 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, dell'annua rendita di lire 55, creazione legge 10 luglio 1861 5 p. 0/0, ora nominativamente intestata a Molla Anna di Giovanni, vedova di Piatti Domenico, e Piatti Luigi, Maria, Michele e Carolina fu Domenico, minori sotto l'amministrazione della loro madre Molla Anna, domiciliata in Torino, per la quota di un terzo, alla Molla Anna di Giovanni vedova Piatti Domenico, e per la quota degli altri due terzi in parti eguali alli Michele, Maria, Carolina, fratello e sorelle Piatti fu Domenico, e così un terzo dei due terzi di lire undici di rendita a cadauno di essi, ora tutti maggiori di età, pure residenti a Torino.

Torino, 12 dicembre 1885.

Firmati: Fiorito, Barbaroux, relatore.

Controfirmato: A. Givone, vicecanc.

Per copia conforme spedita a richiesta del causidico Peyretti nell'interesse delli ricorrenti ammessi al gratuito patrocinio con decreto della Commissione 27 dicembre 1884.

Dalla cancelleria del Tribunale ecc.

Torino, 15 dicembre 1885.

6177 IL CANCELLIERE.

AVVISO PER VENDITA

Dalla Deputazione provinciale di Palermo, qual erede universale del barone Antonino Piccone, si procederà per asta pubblica e col metodo della candela vergine, dei seguenti fondi rustici, esistenti nel territorio di Carini, apprezzati dal perito agronomo signor Vincenzo Lo Cicero, per lire 35,772 88.

1. Fondo rurale in contrada Fontanazza, diviso in tre lotti, cioè:

Primo lotto, denominato Coda di Volpe . .	L. 7,637 35	
Secondo lotto, denominato Fondaco della Vigna	» 11,567 45	
Terzo lotto, denominato Chiusa dei Pozzi .	» 8,084 22	
		L. 27,289 02
2. Fondo rurale in contrada Savona, in unico lotto		» 5,953 86
3. Terre irrigabili in contrada Giannella, riducibili a giardino di agrumi, in unico lotto		» 2,500 »
		L. 35,772 88

I fondi suddetti resteranno aggiudicati in favore di chi offrirà il maggiore aumento sui prezzi di sopra stabiliti. L'aumento per ogni voce non potrà essere minore di lire 10. L'aggiudicazione però sarà soggetta all'approvazione della Deputazione provinciale. Resteranno a peso dello aggiudicatario la fondiaria e qualunque altro peso afficiente. Il prezzo dovrà essere versato in unica soluzione. La produzione dell'anno colonico in corso resterà a vantaggio della Deputazione provinciale. I fondi suddetti si vendono nello stato per come si trovano, a corpo ed a strasalto, in corrispondenza della pianta redatta dal perito agronomo signor Lo Cicero. Al momento della presentazione delle offerte ogni offerente dovrà depositare una somma uguale al ventesimo del prezzo del lotto o dei lotti per cui offre.

Le spese degli avvisi, dell'atto di vendita, compresa la copia legale, la tassa di registro, ecc., saranno a carico dell'aggiudicatario; a tal uopo ogni offerente deve versare, oltre al ventesimo come sopra, altre lire 500 al momento della offerta per ogni lotto sopra cui offre.

Gli incanti restano fissati pel 26 marzo 1886, a mezzogiorno, in Palermo, nel palazzo della provincia, sito in via Macqueda, palazzo Comitini.

Il termine per le offerte in grado di vigesima scade il giorno 10 aprile 1886 a mezzogiorno, e saranno presentate nell'ufficio dell'infrascritto notaro, in tutti i giorni.

Da oggi a tutto il 26 marzo 1886, destinato agl'incanti, la pianta topografica e lo apprezzo dei fondi, redatto dall'agronomo signor Lo Cicero, dei fondi posti in vendita saranno depositati presso l'ufficio notarile, sito via Bandiera, n. 83, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Palermo, addì 1° marzo 1886.

Il notaro: FILIPPO LIONSISCAGLIOSI.

Per copia conforme.

6106 Il Segretario capo: CESARE GALVAGNO.

PROVINCIA DELL'UMBRIA

COMUNE DI TERNI

Avviso di appalto — Secondo esperimento.

Il Municipio di Terni, avendo deliberato di rinnovare i selciati in alcune strade interne di questa città, ha stabilito di concedere in appalto la fornitura della pietra all'uopo occorrente da cavarsi in un terreno boschivo situato nel territorio di Narni, in vocabolo Settevie, spettante ai coniugi Maria Terrenzi e Chiostergi Enrico, coi quali si stipulò analogo contratto. La cava stessa dista da Terni circa tredici chilometri, ed è accessibile ai carri.

Essendo andati deserti gli atti d'asta indetti con notificazione del giorno 9 febbraio u. s. per lo appalto in parola si previene che si procederà ad un nuovo esperimento a partiti segreti, ed in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento 4 maggio 1885 sulla Contabilità generale dello Stato, in una sala di questa residenza, innanzi al sottoscritto, o chi per esso, nel giorno di sabato 27 del corrente mese di marzo, alle ore 11 ant.

S'invitano pertanto tutti coloro che intendessero di assumere la cava o fornitura della pietra anzidetta, a voler presentare nel luogo, giorno ed ora indicati, le proprie offerte chiuse e sigillate, mentre se ne farà l'aggiudicazione a favore di colui, il quale avrà diminuito, o raggiunto il prezzo che emergerà da apposita scheda parimenti chiusa e sigillata che nell'atto dell'incanto verrà depositata da chi presiede all'asta.

Le offerte stesse dovranno essere scritte su carta a bollo da lira una e contenere l'indicazione precisa del prezzo che si richiede per ogni metro quadrato di pietra condotta al deposito, non che essere firmate dall'offerente e da idonea sicurtà solidale.

Dovranno inoltre essere accompagnate da un impronto di lire millecinquecento (L. 1500) per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, bollo, registro, contratto ecc., che saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile dei fatali per offrire il ribasso del ventesimo sul prezzo del primo deliberamento (lo che si farà noto al pubblico con apposito avviso), resta stabilito in giorni quindici e scade alle ore dodici meridiane del giorno di domenica 11 del p. v. mese di aprile 1886.

Le condizioni dell'appalto sono le seguenti:

1. La pietra dovrà essere cavata nel fondo surriferito e tassativamente nel perimetro, ove il comune di Terni acquistò il diritto di cava.

2. Chiunque assumerà lo esercizio della cava dovrà attenersi strettamente agli obblighi convenuti tra il comune di Terni ed i proprietari risultanti dalla sopracitata convenzione debitamente registrata, non che indennizzare loro tutti i danni che vi venissero cagionati.

3. Il fornitore sarà obbligato di consegnare in Terni non meno di mq. 500 di pietra per ogni mese e fino alla concorrenza di mq. 8000.

4. La consegna della pietra squadrata e lavorata, come si dirà in appresso, si eseguirà dal fornitore in un locale interno della città a ciò destinato dal Municipio.

Non avrà il fornitore stesso diritto al pagamento se il quantitativo depositato non raggiunga almeno mq. 500.

5. Il fornitore dovrà, mediante opportuno personale, coadiuvare l'assistente municipale alla verifica e misura della pietra condotta sul luogo di deposito, e dovrà stiparla in modo da facilitare le operazioni della specie enunciata.

6. Le pietre per la selciatura delle vie allo interno della città avranno la forma di un prisma rettangolare coi lati contenuti nel limite minimo di centim. 25 e massimo di centim. 50. Lo spessore od altezza di ogni pezzo sarà dai centim. 18 ai 22.

7. Le pietre della forma e dimensione come sopra prescritte saranno perfettamente squadrate e spianate ed in tutto eguali al campione esistente nell'andito del Palazzo comunale. I lati verticali alla faccia vista dovranno essere tagliati a piombo per circa dieci centimetri, e la restante parte inferiore sarà piramidale con la base spianata e parallela alla faccia superiore.

8. Saranno rifiutate tutte le pietre che non fossero squadrate e lavorate a dovere e che non avessero le dimensioni superiormente indicate; quelle di colore giallognolo e che avessero qualche parte tenera e friabile, non che quelle provenienti dal cappellaccio, o radice di cava.

9. A carico del fornitore saranno tutte le spese per l'apertura di cava e delle strade di servizio.

Ulteriori dettagli, risguardanti l'appalto in parola, sono ostensibili presso la segreteria comunale per norma di chiunque bramasse prenderne conoscenza preventiva.

Terni, 4 marzo 1886.

6141 Il ff. di Sindaco: D. BENNATI.

Prefettura della Provincia di Sassari

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Si avverte che l'incanto fissato per il 24 corrente mese è sospeso, invece si terrà il 29 detto mese, alle ore 10 antimeridiane, in una delle sale della Prefettura dinnanzi al prefetto o chi per lui per lo

Appalto e deliberamento definitivo della novennale manutenzione del tronco di strada nazionale fra gli abitati di Dorgali ed Orosei, dal 1° aprile 1886 al 31 marzo 1895, mediante la presunta annua somma di lire 8,060.

L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87, lettera *a*, del regolamento di Contabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 31 maggio 1885, visibile assieme alle altre carte del progetto nel suddetto ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare la quietanza di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sotto-prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 700, e la cauzione definitiva in lire 200 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel giorno seguente a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Sassari, il 7 marzo 1886.

6157 *Il Segretario incaricato:* L. DE LORENZO

Provincia di Ravenna — Comune di Lugo

Avviso d'Asta.

Nel giorno di mercoledì trentuno (31) marzo corrente, alle ore undici (11) antimeridiane, nella prima sala della Residenza comunale, alla presenza del sottoscritto, si terrà l'asta a schede segrete per l'affitto della Valle Maggiore Comunale nel sessennio scadibile il 19 marzo 1892.

L'asta si tiene in base all'annua complessiva corrisposta di lire ventimila (L. 20,000).

Le schede, da presentarsi in piego chiuso prima dell'ora suindicata, o all'atto dell'apertura dell'asta, saranno redatte in carta legale, e firmate dall'offerente, e dovranno esprimere in tutte lettere la somma offerta.

Si riterranno come non presentate le schede che esprimano una cifra da determinarsi in relazione ad altre offerte, e quelle che contengano qualunque proposta di modificazione alle disposizioni e condizioni portate dal capitolato d'affitto, di cui appresso.

Non saranno tenute a calcolo le offerte che non raggiungeranno il minimo fissato dalla Giunta per l'aggiudicazione, a senso del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Le schede dovranno essere accompagnate dal deposito in numerario di lire seimila (L. 6000) come garanzia delle offerte e come fondo per le spese d'asta e contratto, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Seguita l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore solidale, beneviso alla Giunta.

I depositi saranno il giorno stesso dell'asta restituiti agli offerenti che non avranno ottenuta l'aggiudicazione.

Per l'asta si osserveranno le disposizioni del precitato regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Qualora non ottenessero la superiore approvazione gli atti d'asta, si riguarderà come non seguita l'aggiudicazione, e si restituirà all'aggiudicatario lo intero deposito, escluso qualunque diritto ad indennità.

L'aggiudicatario perde l'intero deposito d'asta se non adempie gli obblighi che gli derivano dall'aggiudicazione.

L'affitto s'intende fatto a fuoco e fiamma, e sotto le condizioni tutte portate dal capitolato, ostensibile a chiunque presso l'ufficio di segreteria comunale.

Seguita l'aggiudicazione provvisoria potrà essere offerto l'aumento alla corrisposta annuale in misura non inferiore al ventesimo nei venti (20) giorni successivi a quello della prima asta, scadibili ad ora una (1) pomeridiana del venti (20) aprile prossimo.

Qualora nel termine come sopra stabilito venga data offerta di miglioria del ventesimo, nel giorno da destinarsi con altro avviso avrà luogo un nuovo esperimento, in cui il migliore offerente sarà il deliberatario definitivo.

Lugo, dalla Municipale Residenza, 7 marzo 1886.

6178 Il ff. di Sindaco: E. BEDESCHI.

Provincia e Circondario di Roma
COMUNE DI NETTUNO

Avviso di provvisorio deliberamento.

Nel primo esperimento d'asta seguito stamane presso quest'ufficio municipale per l'appalto relativo ai lavori di ampliamento e decorazione del Cemeterio, si è ottenuto il ribasso percentuale di lire 2 sul prezzo totale del lavoro di lire 16,500 previsto in perizia, e per ciò ebbe luogo l'aggiudicazione.

Per ogni effetto di legge, si ricorda che il tempo utile per presentare offerte di ribasso, in grado almeno del ventesimo, del prezzo di provvisorio deliberamento, scadrà alle ore 11 antimeridiane del giorno 17 corrente.

Per tutte le altre notizie che possono interessare gli aspiranti di detto incanto, si richiama il contenuto del precedente avviso di primo esperimento 1° marzo corrente.

Nettuno, il 8 marzo 1886.

Per il Sindaco ff.: L. OTTOLINI.

6158 Il Segretario comunale: E. GROTTO.

Il Sindaco del Comune di Valledolmo

Essendo, per mancanza di oblatori, rimasto deserto il primo incanto per lo arredamento dei dazi di consumo governativo, comunali ed addizionali corrispondenti.

Notifica che a senso dell'articolo 11 del capitolato d'oneri nel giorno diciotto marzo, alle ore tre pomeridiane, si procederà ad un secondo esperimento col piede d'asta e condizioni tutte inserite nel sopracalendato capitolato. E per l'epoca dal primo aprile 1886 al 31 dicembre 1890.

Il termine dei fatali scadrà il 24 marzo corrente alle ore tre pomeridiane precise.

Valledolmo, 10 marzo 1886.

Il Sindaco: G. SCIARRINO.

6182 Il Segretario: M. BATTAGLIA.

Società Anonima Farmaceutica di Mutua previdenza
SEDE IN MILANO

Capitale versato lire 300,000.

Convocazione dell'assemblea annuale ordinaria.

Gli azionisti della Società Anonima Farmaceutica di Mutua previdenza sono convocati in assemblea ordinaria pel 31 marzo corrente, alle ore 12 meridiane, alla sede della Società in Milano, via Borgogna, n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sulla gestione dell'anno 1885;
2. Rapporto dei sindaci ed approvazione del bilancio 1885;
3. Nomina di due consiglieri effettivi in surroga dei cessati per anzianità, signori cav. Stefano Bianchi e Giuseppe Formaggia;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
5. Comunicazioni del Consiglio.

Qualora l'adunanza del 31 marzo corrente, per mancanza del numero legale, andasse deserta, l'assemblea di seconda chiamata avrà luogo, senz'altro avviso, nel giorno 10 aprile successivo, alla medesima ora e nello stesso locale.

Milano, 5 marzo 1886.

6173 Il Presidente: STEFANO BIANCHI.

SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE
di Lavori di Utilità pubblica ed Agricola
SOCIETÀ ANONIMA

Capitale nominale L. 50,000,000 — *Capitale emesso L.* 25,000,000
Capitale versato L. 13,100,000

SEDE IN ROMA — Via del Corso Palazzo Theodoli, n. 380.

Si fa noto che la suddetta Società ha oggi depositato nella cancelleria del R. Tribunale di commercio di questa città il bilancio al 31 dicembre 1885 insieme alla relazione dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenuta il primo di questo mese.

Roma, 7 marzo 1886.

FELICIANO DE LUCA.

Presentato addì 7 marzo 1886 ed inscritto al n. 68 del registro d'ordine, al n. 55 del registro trascrizioni ed al n. 16|1883 del registro Società, volume 1°, elenco 55

Roma, lì 7 marzo 1886.

Il Presidente del Tribunale di commercio
L. CENNI.

6153

AVVISO.

L'assemblea della Società Anonima Cooperativa col titolo « Associazione operaia — Cooperazione e Mutuo Soccorso », in Piedimonte d'Alife, è convocata nella propria sede il mattino di giovedì 25 marzo corrente, all'ora una pomeridiana, e, qualora non fosse in numero, la seconda convocazione avrà luogo il giorno di domenica 28 dello stesso mese, all'ora e nel luogo su indicati, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Esame dei conti della gestione 1885 ed approvazione del bilancio;
2. Nomina del cav. signor Giacomo Egg a socio benemerito.

Si avvertono i soci che per deliberazione presa dal Consiglio nel giorno 3 volgente, non potranno intervenire nell'adunanza tutti coloro i quali non avranno pagate pel giorno della riunione le quote mensili dovute a tutto dicembre 1885.

Piedimonte d'Alife, marzo 1886.

6164 Il Presidente: A. GAETANI.

Intendenza di Finanza in Sondrio

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 6, situata nel comune di Tirano, frazione di Baruffini, assegnata per le leve al magazzino di Tirano, e del presunto reddito lordo di lire 12 59.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate dal certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionario.

Sondrio, addì 4 marzo 1886.

6102 *L'Intendente*: GALLI.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.
(1ª diffidazione)

La signora Clorinda Saletti intestataria del libretto numero 8435 (Serie 15ª), ha diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo smarrito. Ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto, che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore della sopranominata intestataria.

Li 10 marzo 1886. 6180

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Siracusa manifesta che dovendosi provvedere il posto di notaio nel comune di Rosolini, vacante per morte del signor Giuseppe Spagna, avvisa tutti gli aspiranti che vogliono concorrervi a presentare al detto Consiglio notarile, fra giorni 40, la domanda coi documenti, giusta l'art. 10 della vigente legge notarile, ed articoli 25, 26 e 27 del relativo regolamento, pel dippiù di legge.

Siracusa, il 1º marzo 1886.

6117 Il presidente ZIVILLICO.

REGIA PRETURA
DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA

Si rende noto che, con atto del giorno 20 febbraio 1886, il signor Brandi Mariano fu Filippo, domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 19, accettava, nell'interesse di sua figlia minorenne Teresa Brandi, la eredità, con beneficio della legge dell'inventario, lasciata dalla defunta sua sorella Elisabetta Brandi, morta in Roma il 23 dicembre 1885 nel suo ultimo domicilio in via della Frezza, n. 19.

Dalla cancelleria della 3ª Pretura di Roma, li 4 marzo 1886.

6082 Il canc. FRANCESCO MASIN.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

A richiesta dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti sedente in Roma.

Io Garbarino Michele usciere del sullodato Tribunale ho notificato l'atto conclusionale del prefato procuratore generale del 6 febbraio 1886 al signor Mazzano Francesco già guardia di pubblica sicurezza col quale atto si richiede che piaccia alla Corte in sezioni riunite rigettare il reclamo da esso Mazzano presentato e venga condannato alle spese del giudizio,

Tale notificazione ho eseguito a sensi dell'art. 141 della proc. civ. essendo esso Francesco Mazzano d'ignoto domicilio residenza e dimora.

Roma, 8 marzo 1886.

6124 GARBARINO MICHELE usciere.

(1ª pubblicazione)
TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Ad istanza dell'amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata dal sottoscritto, si rende noto al pubblico che nella udienza del 15 aprile 1886, ore 10 antim., nella sala delle udienze, avrà luogo l'incanto per la vendita di un terreno posto nel territorio di Ronciglione, in contrada o vocabolo Piazza Vascelle, segnato in mappa sez. 3ª, nn 240, 371, confinante Spada, Tedeschi, salvi ecc., a danno di Marraccini Clementina vedova di Millesi Giacomo, e di Millesi Giovanni, Vincenzo, Caterina in De Santis Marco, e Pietro; alle condizioni riportate nel bando a stampa del 20 febbraio 1886, che si hanno per richiamate.

Viterbo, di studio, 5 marzo 1886.

Il delegato erariale
6145 CONTUCCI avv. GIUSEPPE.

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto della manutenzione della strada provinciale Maria, dalla Sublacense presso l'osteria De Matheis al confine di Castelliri, per anni sei, dal 1º gennaio 1886 al 31 dicembre 1891

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenuto oggi in conformità dell'avviso pubblicato sotto il giorno 18 febbraio p. p., l'appalto di detta manutenzione è stato aggiudicato col ribasso di lire 8 per ogni cento lire sul canone annuo di lire 4,853 41, stabilito nel capitolato, e così per il canone annuo di lire 4,465 14.

Dovendo ora, a termini di legge, farsi luogo all'esperimento di vigesima sul prezzo di aggiudicazione, si rende noto che il termine utile a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 22 del corrente mese di marzo.

Le offerte scritte in carta da bollo da lira una dovranno essere presentate entro il detto termine presso la segreteria della Deputazione provinciale, unitamente alla somma di lire 600 in moneta avente corso legale, come cauzione provvisoria, ed al certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso, ferme restando tutte le altre condizioni dell'avviso d'asta suindicato.

Roma, li 6 marzo 1886.

6161 *Il Segretario generale:* A. BOMPIANI.

Provincia e Circondario di Roma

MUNICIPIO DI MANZIANA

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo cimitero comunale.

Il giorno 26 corrente mese, alle ore tre pomeridiane, nella residenza municipale, avanti il signor sindaco, o chi per lui, assistito dal sottoscritto segretario, si procederà, col metodo della candela vergine ed in conformità alla legge sulla Contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, ed al progetto d'arte e capitolato speciale, redatti dall'ingegnere signor Francesco De Sanctis, regolarmente approvati dall'autorità competente, ai primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suddetti, da compiersi nel lasso di due anni, ed in base alla somma di lire diciottomila ottocentoventisette e centesimi cinquanta.

Per essere ammesso all'asta occorre che l'aspirante esibisca certificati di moralità ed idoneità, non anteriori a sei mesi di data, e dovrà fare un deposito di lire cinquecento a titolo di spesa, e di lire mille per garanzia dei lavoro, oltre al presentare idonea sicurtà solidale bene accetta.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a lira una per cento, e non si accetteranno quelle condizionate.

L'aggiudicazione seguirà a favore del minor offerente ed a tutte le condizioni portate dal surrichiamato capitolato tecnico.

La perizia, computo metrico e capitolato speciale dei ripetuti lavori, sono ostensibili nella segreteria comunale, durante le ore d'ufficio.

Nel giorno 14 aprile p. v., alle ore tre pomeridiane, scade il termine utile (fatali) per il ribasso di vigesima.

Manziana, 3 marzo 1886.

Il Sindaco: MARIANO BUCCI.

6175 Il Segretario: ANTONIO NICOLE.

REGIA PRETURA
DEI QUARTO MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 del Codice di procedura civile, annunzia, che con atto di questa cancelleria in data d'oggi, il signor Orsini Camillo fu Valerio, domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 10, ha dichiarato di non accettare se non col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dal di lui fratello germano Giovanni, morto qui in Roma, nel Palazzo della Scimmia, via Sant'Antonino dei Portoghesi, n. 18, il 10 gennaio del corrente anno, senza testamento conosciuto.

Roma, quarto mandamento, li 8 marzo 1886.

6176 Il cancelliere TURCI.

AVVISO.

Il sottoscritto direttore generale della Società dei Molini e Magazzini Generali, sede in Roma. via della Mercede, n. 11, fa noto che in adempimento al disposto dall'art. 180 del Codice di commercio, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio della Società predetta al 31 dicembre 1885 insieme alla relazione dei sindaci, relazione del Consiglio d'amministrazione ed all'estratto del processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti, tenuta il 22 febbraio 1886.

Roma, 2 marzo 1886.

Il direttore APOLLO PINCALUTI.

Presentato addì 3 marzo 1886, ed inscritto al num. 64 del registro d'ordine, al n. 52 del registro trascrizioni, ed al n. 87|1885 del registro società; vol. 1º, elenco 52.

Roma, li 4 marzo 1886

Il canc. del Trib. di comm.
6092 L. CENNI.

REGIA PRETURA
DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Si rende noto che con atto del 1º corrente mese i fratelli Odoardo, Augusto e Carlo Narducci fu Giuseppe, domiciliati in via Castro Pretorio, numero 30, accettavano, col beneficio dell'inventario, la eredità lasciata dal defunto loro padre Giuseppe, domiciliato in Roma, via Frattina, n. 10, e morto in Tivoli il 14 settembre 1885.

Roma, dalla cancelleria della 3ª pretura, li 4 marzo 1886.

6083 Il vicecancelliere F. MASINI.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città, ho notificato al signor Acanfora Aniello, operaio avventizio della R. Marina, la conclusione presa dal signor procuratore istante il 4 febbraio 1886, colla quale si chiede alla prefata Corte di rigettare il richiamo di esso Acanfora e di condannarlo nelle spese.

Tale notificazione ho eseguita a sensi dell'art. 141 della Procedura civile, essendo esso Acanfora d'ignoti domicilio, residenza e dimora.

Roma, 8 marzo 1886

6127 GARBARINO MICHELE usc.

CONSEIL DES NOTAIRES
du district d'Aoste.

Manifeste de concours.

Vû la tabelle de la résidence des notaires;

Vû l'article 135 de la loi sur le Notariat en date du 25 juillet 1875;

Vû les modifications apportées à cet article par la loi du 6 avril 1879,

Le président du dit Conseil s'uniformant au dispositif de l'article 10 de la loi et de l'article 25 du règlement,

Notifie:

Sont vacantes les places de notaire avec la résidence à Morgex, à Arvier, à Cogne, à Etroubles, à Valpelline, et à Gressoney Saint-Jean, dans le district d'Aoste,

Et il invite en conséquence les notaires et les candidats Notaires, qui désirent les occuper, à lui présenter leurs demandes avec les documents prescrits dans le terme fixé par l'alinéa de l'art. 10 de la loi, et à s'uniformer au prescrit de l'art. 27 du règlement.

Aoste, le 26 février 1886.

6073 Le prés. DALBARD not.

AVVISO.

La 1ª sezione della Corte di appello di Napoli,

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Ha proferito il seguente decreto, sopra dimanda del signor Francesco Cafiero,

Udita la relazione del consigliere delegato cav. Ilario Niutta;

Udito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni;

Visti gli articoli 216 e seguenti del Codice di procedura civile,

La Corte dichiara che si fa luogo all'adozione del trovatello Antonino Cafiero, qual figliuolo di Francesco Cafiero fu Valerio.

Conseguentemente ordina che una copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nella sala di aspetto di questa Corte e nell'albo pretorio dei municipii di Meta e S. Agnello, e che sia altresì pubblicata nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio dai signori commendatore Nicola Ciampa, primo presidente, e cav. Angelo Abatemarco, cav. Ferdinando Menitieri, cav. Ilario Niutta e cav. Emanuele Mascolo, consiglieri, nella sessione dei cinque febbraio 1886, in Castelcapuano.

Firmati: Il primo presidente Nicola Ciampa — Il vicecanc. Camillo Penza.

Rilasciata la presente copia semplice a richiesta del procuratore di Cafiero Francesco, oggi li 10 febbraio 1886, in Napoli.

Il vicecanc. firmato Tommaso Gentile.

6139 IGINO SANTOPIETRO usc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.